Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XXV

Fascicolo Speciale n. 2/2025

A cura di

Stefano Bellomo

DIRITTO E DIGNITÀ DEL LAVORO

RAGIONANDO DELL'EREDITÀ SCIENTIFICA DI GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI.

Saggi di:

Vincenzo Bavaro - Stefano Bellomo

Enrico Gragnoli - Orsola Razzolini - Antonio Viscomi

ALI (Ambiente, Lavoro, Impresa)
Sezione specializzata in Diritto del lavoro
Diretta da: Stefano Bellomo, Maria Cristina Cataudella, Antonio Preteroti

AMBIENTEDIRITTO - EDITORE

Indice generale

Organigramma della Rivista.....5

DIRITTO E DIGNITÀ DEL LAVORO.....
Ragionando dell'eredità scientifica di Giuseppe Santoro-Passarelli.....
Stefano Bellomo.....11

SULLE ORME DI GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI, TRA "DIGNITÀ DEL LAVORO" E "CIVILTÀ DIGITALE".....
Antonio Viscomi.....16

LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E LO SCIOPERO.....
Enrico Gragnoli.....29

GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI E IL LAVORO "PARASUBORDINATO".....
Orsola Razzolini.....44

IL LASCITO SCIENTIFICO DI PINO SANTORO-PASSARELLI SULL'AUTONOMIA COLLETTIVA*.....
Vincenzo Bavaro.....57

AMBIENTEDIRITTO EDITORE.....68

www.AmbienteDiritto.it

Organigramma della Rivista

ISSN 1974-9562 - Testata registrata presso il Tribunale di Patti (Reg. n. 197 del 19/07/2006) - Rivista Scientifica Giuridica inserita nell'**Area 12** della - **Classe A** - ANVUR

DIRETTORE RESPONSABILE - *Editor in chief:* Fulvio Conti Guglia
Iscritto presso l'Albo dell'Ordine dei Giornalisti - Sicilia E.S. dal 23/06/2006, (i.d. n.1483) - ex art. 28, Legge n. 69/1963 e ss. mm..

DIRETTORI SCIENTIFICI - *Scientific Directors:* Giuseppe Albenzio Vice Avvocato Generale dello Stato - Raffaele Chiarelli Professore Straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi Guglielmo Marconi - Claudio Rossano Professore Emerito di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Roma La Sapienza.

COMITATO DIRETTIVO - *Scientific Steering Committee*: Paolo Bianchi Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Camerino - Simone Budelli Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Perugia - Agatino Cariola Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Catania - Guglielmo Cevolin Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Udine - Salvatore Cimini Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo - Gian Paolo Dolso Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Trieste - Angelo Lalli Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi La Sapienza - Alfredo Morrone Docente a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi Chieti - Pescara - Saverio Regasto Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (ius/21) Università degli Studi di Brescia.

COMITATO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO - *International Scientific Committee*: Richard Albert Full Professor in Constitutional Law at University of Texas at Austin - Stefano Agosta Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina - Domenico Amirante Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Adriana Apostoli Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Brescia - Gaetano Armao Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo - Francesco Armenante Professore aggregato in Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Salerno - Massimiliano Atelli Magistrato della Corte dei Conti, Pres. Commissione VIA-VAS, nonché abilitato professore associato nel sett. IUS/10 - Francisco Balaguer Callejón Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Granada - Michele Belletti Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Bologna - Stefano Bellomo Professore Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università La Sapienza di Roma - Mario Bertolissi Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Padova - Raffaele Bifulco Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università di Roma Luiss "Guido Carli" - Francesca Biondi Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Milano - Annamaria Bonomo Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli studi di Bari - Elena Buoso Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Padova - Paola Caputi Jambrenghi Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Sabino Cassese Giudice emerito della Corte Costituzionale, Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa - Emilio Salvatore Castorina Professore Ordinario Diritto Costituzionale (IUS/08) Univiversità degli Studi di Catania - Maria Cristina Cataudella Professoressa Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Marcello Cecchetti Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Sassari - Cristiano Celone Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo - Alfonso Celotto Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08), Università degli Studi "Roma Tre" - Ginevra Cerrina Feroni Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi di Bologna - Mario Pilade Chiti Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze - Alberto Clini Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) e pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Antonio Colavecchio Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia - Calogero Commandatore Magistrato presso TAR Sicilia Palermo - Carlo Colapietro Professore Ordinario di Diritto Pubblico (IUS/9) Università degli Studi Roma tre - Claudio Contessa Presidente della seconda Sezione del Consiglio di Stato - Gabriella De Giorgi Cezzi Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli studi del Salento - Emanuele Di Salvo Presidente della quarta sezione penale della Corte di cassazione - Marina D'Orsogna Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo - Vera Fanti Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia - Renato Federici Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Roma La Sapienza - Leonardo Ferrara Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze - Giancarlo Antonio Ferro Professore associato di Diritto costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Catania - Fabrizio Fracchia Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Milano "Luigi Bocconi" - Diana Urania Galetta Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Milano - Giuseppe

Garzia Professore Aggregato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Bologna - Paolo Giangaspero Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Trieste - Loredana Giani Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Europea di Roma - Andrea Giordano Magistrato Corte dei Conti - Walter Giulietti Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi dell'Aquila - Matteo Gnes Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Andrea Gratteri Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pavia - Antonio Guidara Professore Ordinario di Diritto Tributario (IUS/12) Università degli Studi di Catania - Nicola Gullo Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS 10) Università degli Studi di Palermo - Giovanna Iacovone Professoressa associata di Diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi della Basilicata - Maria Assunta Icolari Professoressa Associato (IUS/12) Università degli Studi G. Marconi di Roma - Lorenzo Ieva Magistrato T.A.R. Puglia - Bari - Dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia - Antonio Las Casas Professore associato di Diritto Privato Comparato (IUS/02) Università degli Studi di Catania - Dimitris Liakopoulos Full Professor of European Union Law in Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University - Sebastiano Licciardello Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Catania - Vincenzo Lippolis Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi Internazionali di Roma - Fabrizio Lorenzotti Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Camerino - Antonino Longo Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Catania - Francesco Longobucco Professore Associato di Diritto Privato (IUS/01) Università Roma Tre - Giuseppe Losappio Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Paolo Maddalena Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale - Francesco Manganaro Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Mediterranea di Reggio Calabria, Presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) - Antonella Massaro Professore Associato Diritto penale (IUS/17) Università degli Studi Roma Tre - Ugo Mattei Professore Ordinario di Diritto privato (IUS/01) Università degli Studi di Torino - Ludovico Mazzarolli Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Udine - Agostino Meale Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bari - Marisa Meli Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli Studi di Catania - Roberto Miccù Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi La Sapienza - Roma - Cesare Mirabelli Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico (IUS/11) Università degli Studi Roma Tor Vergata, Presidente Emerito della Corte costituzionale - Antonio Mitrotti Abilitato alle funzioni di prof. univ. di 2° Fascia nel Sett. Conc. 12/C1 - Segretario Comunale - Remo Morzenti Pellegrini Professore ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bergamo, già Rettore della medesima Università, Vicepresidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Gracia Luchena Mozo Professore Ordinario Universidada de Castilla-la Mancha - Stefano Nespor Professore a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) Politecnico di Milano - Dante Flàvio Oliveira Passos Professor Adjunto de Administracão, Universidade Estadual de Paraìba - Marco Olivi Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Ca' Foscari di Venezia - Gabriel Doménech Pascual Profesor Titular de Derecho Administrativo (IUS/10) Universitat de Valencia - Paolo Passaglia Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università di Pisa - Andrea Pertici Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università di Pisa - Aristide Police Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Roma Tor Vergata - Antonio Preteroti Professore Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università degli Studi di Perugia - Daniele Porena Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Perugia - Nicoletta Rangone Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Roma LUMSA - Carlo Rapicavoli (Direttore Generale presso Provincia di Treviso - Direttore ANCI Veneto e UPI Veneto) - Cecilia Ricci Professoressa Associata di Storia Romana (L-ANT/03) Università degli Studi del Molise - Maurizio Riverditi Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università degli Studi di Torino - Raffaele Guido Rodio Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Bari - Roberto Romboli Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pisa - Tulio Raul Rosembuj Professore Ordinario di Diritto Tributario IUS/12 (Universidad de Barcelona) e Prof. a contratto in LUISS - Gianluca Ruggiero Professore Associato di Diritto penale (IUS/17) Università del Piemonte Orientale - Antonio Saitta Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina - Ugo Salanitro Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli Studi di Catania - Alessio Scarcella Consigliere della Suprema Corte di Cassazione - Giuliano Scarselli Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile (IUS/15) Università degli studi di Siena - Andrea Scella Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale (IUS/16) Università degli Studi di Udine - Elisa Scotti Professoressa Associata di Diritto Amministrativo - Docente di Diritto dell'Ambiente - (IUS/10) Università degli Studi di Macerata - Andrea Simoncini Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Firenze - Sara Spuntarelli Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Camerino - Paolo Stella Richter Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS 10) e Diritto urbanistico Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Univ. Luiss Guido Carli - Ernesto Sticchi Damiani Professore Emerito di Diritto Amministrativo Università del Salento - Antonio Leo Tarasco Professore Ordinario Abilitato di Diritto amministrativo (IUS/10) Dirigente MiBAC (Ministero Beni e Attività Culturali) - Ida Tascone Magistrato TAR Lazio - Vito Tenore Pres. Sez. Giurisd. della Corte dei Conti Lombardia; Prof. Diritto del Lavoro Pubblico presso SNA (già SSPA), Doc. titolare di Diritto Amministrativo - Fabrizio Tigano Professore Ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Messina - Dario Elia Tosi Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della Valle d'Aosta - Duccio Traina Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Firenze - Silvio Troilo Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Bergamo - Francesco Fabrizio Tuccari Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi del Salento - Giacomo Vivoli (Professore a contratto in Diritto dell'Ambiente, Università degli Studi di Firenze).

COMITATO DI REDAZIONE - *Editorial Board:* Luigi Carbone (Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico - Università degli Studi di Trieste- Coordinatore Dottrina) - Lucrezia Corradetti (Dottoranda di Ricerca in Diritto Amministrativo (IUS/10) dell'Università degli Studi di Bologna) - Augusto Di Cagno (Ricercatore di Diritto Amministrativo IUS/10 Università

degli Studi di Bari) - Daniela Di Paola (Funzionario MIUR - Coordinatrice Giurisprudenza) - Claudia Fava (Ricercatrice confermata e Professore aggregato di Diritto Tributario - Università degli Studi della Calabria) - Aniello Formisano (Dottore di ricerca in diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope") - Ilaria Genuessi (Ricercatore in Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l'Università degli Studi di Bergamo) - Laura Pergolizzi (Ricercatrice di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Universitá degli Studi di Messina) - Alessia Riommi (Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro (IUS/07) nell'Università degli Studi di Perugia) - Dario Sammarro (Dottorando di ricerca in diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi della Basilicata) - Leo Stilo (Cultore della materia in Diritto Amministrativo, già Direttore della Rivista Il Nuovo Diritto) - Gianluca Trenta (Dottore di ricerca in Diritto Comparato nell'Università degli Studi Guglielmo Marconi) - Giovanni Zaccaria (Dottore in giurisprudenza - Specializzato nelle professioni legali - SSPL).

COMITATO INTERNAZIONALE DEI VALUTATORI - *International Committee of Referees:* Giuseppe Ugo Abate (Università degli Studi di Palermo) - Roberta Agnoletto (Avv. del Foro di Venezia e Coord. Didattica Master in Diritto dell'Ambiente e del Territorio - Università Ca' Foscari di Venezia) - Xavier Arbos Marin (Universidad de Barcelona) - Marco Brocca (Università degli Studi del Salento) - Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano) - Marco Calabrò (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) - Hilde Caroli Casavola (Università degli Studi del Molise) - Achille Antonio Carrabba (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) - Matteo Carrer (Università degli Studi di Bergamo) - Gian Franco Cartei (Università degli Studi di Firenze) - Giovanni Catalisano (Università degli Studi di Enna Kore) - Marta Silvia Cenini (Università degli Studi dell'Insubria) - Omar Chessa (Università degli Studi di Sassari) - Stefano Ciampi (Università degli Studi di Trieste) - Daniele Sebastiano Coduti (Università degli Studi di Foggia) - Luigi Colella (Università della Campania Luigi Vanvitelli) - Valeria Corriero (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") - Fabio Corvaja (Università degli Studi di Padova) - Juan Carlos Covilla Martìnez (Universidad Externado de Colombia) - Gianni Cortigiani (Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze) - Manlio D'Agostino Panebianco (CeSIntES dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) - Simona D'Antonio (Università degli Studi di Teramo) - Lorenzo De Gregoriis (Università degli Studi di Teramo) - Angelo Delogu (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) - Andrea De Lia (Avv. penalista e Docente a contratto di Diritto penale) - Augusto Di Cagno (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") - Viviana Di Capua (Università di Napoli Federico II) - Maria Rosaria Di Mattia (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) - Ruggero Dipace (Università degli Studi del Molise) - Enzo Di Salvatore (Università degli Studi di Teramo) - Caterina Drigo (Università di Bologna) - Pietro Faraguna (Università degli Studi di Trieste) - Daniela Ferrara (Università degli studi di Palermo) - Maria Dolores Ferrara (Università degli Studi di Trieste) - Luigi Ferrara (Università di Napoli Federico II) - Claudio Galtieri (Doc. Univ. di Modena-R.Emilia, già Proc. Gen. Corte dei Conti) - Biagio Giliberti (Universitas Mercatorum) - Valentina Giomi (Università degli Studi di Pisa) - Dimitri Girotto (Università degli Studi di Udine) - David Grifoni Avvocato del Foro di Firenze - Emanuele Guarna Assanti (Università degli Studi Guglielmo Marconi) - Francesca Guerriero (Avv. penalista del Foro di Roma) - Antonio Guidara (Università degli Studi di Catania) - Anna Rita Iacopino (Università degli Studi dell'Aquila) - Paolo Iafrate (Università degli studi di Roma "Tor Vergata") - Armando Lamberti (Università degli Studi di Salerno) -Agatino Giuseppe Lanzafame (Referendario TAR LAZIO) - Nicoletta Laurenti Collino (Dottoranda in Diritto Pubblico, interateneo Trieste-Udine) - Vito Sandro Leccese (Università degli Studi di Bari) - Anna Lorenzetti (Università degli Studi di Bergamo) - Cesare Mainardis (Università degli Studi di Ferrara) - Marco Mancini (Università Ca' Foscari di Venezia) - Giovanna Marchianò (Università degli Studi di Bologna) - Karla Georgina Martinez Herrera (Università degli Studi di Brescia) - Donatantonio Mastrangelo (Università degli Studi di Bari) - Giovanna Mastrodonato (Università di Bari) - Mezzacapo Domenico (Università La Sapienza di Roma) - Giulia Milo (Università degli Studi di Trieste) - Giuseppe Misserini (Università degli Studi di Bari) - Viviana Molaschi (Università degli Studi di Bergamo) - Davide Monego (Università degli Studi di Trieste) - Susana Moreno Caliz (Universitat de Barcelona) - Asensio Navarro Ortega (Universidad de Granada) - Alberto Oddenino (Università degli Studi di Torino) - Sandra Regina Oliveira Passos Bragança Ferro (Centro Universitario Estácio da Amazônia) - Vittorio Pampanin (Università degli Studi di Pavia) - Vera Parisio (Università degli Studi di Brescia - Esperta in materia ambientale) - Maria Antonella Pasculli (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") Paolo Patrito (Università degli Studi di Torino) - Mauro Pennasilico (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) - Vincenzo Pepe (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) - Francesco Perchinunno (Università degli Studi di Bari) - Alberto Pierobon (Consulente per Enti in materia ambientale) - Olivia Pini (Università degli Studi di Modena) - Rolando Pini (Università degli Studi di Bologna) - Patrizia Pinna (Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze) - Carmine Petteruti (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) - Oreste Pollicino (Università Bocconi) - Flavio Ponte (Università degli studi della Calabria) - Corrado Procaccini (Avvocato del Foro di Benevento) - Vito Plantamura (Università degli Studi di Bari) - Edoardo Carlo Raffiotta (Università degli Studi di Bologna) - Nino Olivetti Rason (Università degli studi di Padova) - Pierpaolo Rivello (Università degli Studi di Torino) - Mariano Robles (Università degli Studi degli Studi di Bari) - Paolo Rossi (Università degli Studi di Perugia) - Davide Rossi (Università degli Studi di Trieste) - Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia) - Francesco Emanuele Salamone (Università degli Studi della Tuscia) - Giandomenico Salcuni (Università degli Studi di Foggia) - Leonardo Salvemini (Università degli Studi di Milano La Statale - Politecnico di Milano - "La Sapienza" di Roma) - Antonio Saporito (Università degli Studi Niccolò Cusano) - Ciro Sbailò (Università degli Studi internazionali di Roma) - Maria Stefania Scardigno (Università degli Studi di Bari) - Franco Sciarretta (Unitelma Sapienza Roma) - Andrea Sticchi Damiani (Cultore di diritto amministrativo Avv. Foro di Lecce) - Anna Tacente (Università degli Studi di Bari) - Alma Lucia Tarantino (Università degli Studi di Bari) - Marco Terrei (Centrale di committenza del Comune di Lanciano) - Grazia Maria Vagliasindi (Università degli Studi di Catania) - Tommaso Ventre (LUISS Guido Carli) - Marcello Vernola (Universita di' Cassino e del Lazio Meridionale) - Donato Vese (Università degli Studi di Torino) - Francesca Zagaria (Università di Napoli Parthenope).

Sezione specializzata - DIRITTO DEL LAVORO - *Specialized section Labor law*

ALI (Ambiente, Lavoro, Impresa - Environment, work, business)

Organigramma - *Organization chart*

Direzione Scientifica: Bellomo Stefano, Ordinario di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Cataudella Maria Cristina, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Preteroti Antonio, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Perugia.

Comitato Scientifico: Balletti Emilio, Ordinario di Diritto del lavoro Università della Campania L. Vanvitelli - Bellavista Alessandro, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Palermo - Campanella Piera, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - D'Alessandro Giovanni, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico Università Niccolò Cusano - Ferluga Loredana, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Messina - Lambertucci Pietro, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi dell'Aquila - Maio Valerio, Ordinario di diritto del lavoro UnitelmaSapienza - Pascucci Paolo, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Passalacqua Pasquale, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata Direttore Ufficio del lavoro della Sede Apostolica - Pellacani Giuseppe, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Pérez de los Cobos Orihuel Francisco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Complutense de Madrid Presidente Emérito del Tribunal Constitucional - Sánchez Trigueros Carmen, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Murcia - Sánchez-Urán Azaña Yolanda, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Complutense de Madrid - Sempere Navarro Antonio Vicente, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Presidente del Tribunal Supremo - Valente Lucia, Ordinario di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Venditti Lucia, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II - Zilio Grandi Gaetano, Ordinario di diritto del lavoro Prorettore Università Ca' Foscari.

Redazione - Coordinatori: Cairoli Stefano, Associato di diritto del lavoro Università degli Studi di Perugia - Luigi Carbone, Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico - Università degli Studi di Trieste - Ferraro Fabrizio, Ricercatore di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Componenti: Calderara Dario, Ricercatore di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Rocchi Luisa, Assegnista di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Giampà Gianluca, Dottorando di ricerca in diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - De Giuli Flaminia, Dottoranda di ricerca in diritto del lavoro Sapienza Università di Roma - Lamberti Fabiola, Ricercatrice di diritto del lavoro Università degli Studi Roma Tre - Mostarda Ambra, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro Università Ca' Foscari.

Comitato di Referaggio: I referaggi sono svolti dai referees della Rivista ai sensi delle disposizioni ANVUR.
I quaderni di AmbienteDiritto.it - The Notebooks of the AmbienteDiritto.it

COLLANA DI DIRITTO PUBBLICO - *Public law editorial series*

Comitato di Direzione composto dai Prof.ri del C.D. della Rivista
Comitato Scientifico composto dai Prof.ri: Belletti Michele, Bianchi Paolo, Budelli Simone, Maddalena Paolo, Cassese Sabino, Cerrina Feroni Ginevra, Chiarelli Raffaele, Regasto Saverio.

COLLANA DI DIRITTO DEL LAVORO - *Labour law editorial series*

Comitato di Direzione composto dai Prof.ri: Bellomo Stefano, Mezzacapo Domenico, Preteroti Antonio, Sánchez-Urán Azaña María Yolanda
Comitato Scientifico composto dai Prof.ri: Alvino Ilario, Cairoli Stefano, Ciucciovino Silvia, Ferraro Fabrizio, Maresca Arturo, Ponte Flavio, Sánchez Trigueros Carmen, Valente Lucia

COLLANA DI DIRITTO PENALE - *Criminal law editorial series*

Comitato di Direzione composto dai Prof.ri: Adelmo Manna (Professore Emerito di Diritto penale presso l'Università di Foggia) - Bartolomeo Romano (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Palermo) - Luigi Foffani (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia)
Comitato Scientifico composto dai Prof.ri: Elio Romano Belfiore (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Foggia) - Andrea Castaldo (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Salerno) - Gian Paolo Demuro (Professore Ordinario presso l'Università di Sassari) - Giuseppe Losappio (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Bari) - Annamaria Peccioli (Professoressa Ordinaria di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Genova) - Nicola Pisani (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Teramo) - Giandomenico Salcuni (Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Foggia) - Andrea Sereni (Professore Ordinario di Diritto penale presso

l'Università di Perugia) - Filippo Bellagamba (Professore Associato di Diritto penale presso l'Università di Siena) - Maurizio Riverditi (Professore Associato di Diritto penale presso l'Università di Torino) - Gianluca Ruggiero (Professore Associato di Diritto penale presso l'Università del Piemonte Orientale) - Maria Grazia Vagliasindi (Professoressa Associata di Diritto penale presso l'Università di Catania)

I volumi delle collane sono sottoposti a doppio referaggio cieco da parte di valutatori esterni esperti delle materie trattate.

GRUPPO DI RICERCA PENALISTICO DI AMBIENTEDIRITTO.IT - *Criminal research group of* AMBIENTEDIRITTO.IT

DIRITTO E DIGNITÀ DEL LAVORO.

Ragionando dell'eredità scientifica di Giuseppe Santoro-Passarelli.

PRESENTAZIONE

Stefano Bellomo
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università Sapienza di Roma

Gli scritti che vengono pubblicati nelle successive pagine della Rivista sono la versione, minimamente rielaborata ed arricchita della bibliografia essenziale, delle relazioni svolte in occasione dell'iniziativa di commemorazione organizzata il 22 gennaio 2025 dall'Accademia Nazionale dei Lincei in ricordo di Giuseppe Santoro-Passarelli e comprensibilmente intitolate, in omaggio ad uno dei *Leitmotiven* del suo pensiero e della sua produzione scientifica, alla Dignità del lavoro.

Le spiegazioni del costante richiamo, negli scritti del Maestro e soprattutto in quelli appartenenti all'ultima fase della sua produzione scientifica, a questo lemma di notevole complessità semantica possono certamente essere molteplici. A fronte dell'indiscussa multidimensionalità, logico-filosofica di tale concetto prima ancora che giuridica[1], ogni considerazione relativa a questa tematica non può non può che cogliere solo alcune delle sue ramificazioni di significato e potrebbe apparire conseguentemente ed irrimediabilmente venata di soggettivismo.

Ma è grazie all'abbinamento o relazione specificativa, da sempre legislativamente enfatizzata, tra questo generale referente valoriale e lo specifico ambito lavoristico, la cui rilevanza permea così intensamente il testo base del nostro assetto ordinamentale[2], che la connessione con il pensiero di questo autore diviene più viva e "leggibile", consentendoci di riallacciarci alle direttrici di sviluppo del suo lungo e davvero articolato, non solo in termini cronologici, percorso intellettuale.

Ciò di cui Giuseppe Santoro-Passarelli era ben consapevole è la spiccata misura in cui il diritto del lavoro si configura come un diritto "urgente", in un duplice senso.

---

[1] Cfr., recentemente, G. ZACCARIA, *Su alcune dimensioni della dignità umana*, in G. ZILIO GRANDI (a cura di), *La dignità "del" e "nel" lavoro*, Giappichelli, Torino, 2023, 27 ss. (in apertura del quale si v. per l'appunto il saggio di G. SANTORO-PASSARELLI, *Principi, valori costituzionali e legislativi a tutela della Dignità del lavoratore. Rapporto tra dignità del lavoro e libertà di iniziativa economica. La Rivoluzione industriale 4.0, le forme di intelligenza artificiale, il rapporto di lavoro dei rider e la proposta di direttiva europea del 9 dicembre 2021*).

[2] Per tutti, M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 628 ss.

In primo luogo e tradizionalmente, in ragione dell'assoluta improcrastinabilità delle esigenze esistenziali alla cui soddisfazione è votato, quelle della "persona" che lavora e del suo "essere", potentemente rimarcato nel celebre passo del paterno saggio sullo *Spirito del diritto del lavoro*[3] che è rimasto una premessa costante, etica prima che intellettuale, delle sue proposte ricostruttive; senza trascurare la lezione fondamentale e del tutto in linea di continuità di colui che con il suo magistero ha esercitato l'influenza culturale più viva e tangibile sul pensiero e sul metodo di Santoro-Passarelli, ossia Renato Scognamiglio[4].

In una seconda ed oggi ancor più vivamente avvertita accezione, l'"urgenza" del diritto del lavoro si sostanzia nella sua, per così dire, necessaria reattività congiunturale. In considerazione della tendenziale e non dissaldabile interdipendenza tra i livelli e le tecniche regolative del lavoro e la generale condizione di sostenibilità economica che (fatto salvo il nucleo essenziale di tutele inderogabili associate ad intangibili principi di civiltà giuridica) condiziona storicamente ed in via permanente i percorsi di aggiornamento e ridefinizione della materia, la compiutezza e l'effettiva attitudine dell'apparato regolativo giuslavoristico al raggiungimento dei traguardi di progresso sociale che l'ordinamento gli assegna postulano un costante riesame dei suoi contenuti ed un'altrettanto continua valutazione dei possibili interventi correttivi.

Si pensi, a titolo di esempio, alla mole ormai smisurata di ritocchi e riscritture che hanno interessato la normativa in materia di contratti flessibili ed in particolare le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato (da ultimo, con riferimento alla specifica variante morfologica del contratto stagionale, si v. l'art. 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203) ovvero, in termini ancor più eloquenti, agli interventi legislativi attraverso i quali il legislatore tenta di definire in termini più soddisfacenti e puntuali il regime protettivo applicabile ai collaboratori potenzialmente rientranti nell'area della dipendenza economica in ragione della maggiore esposizione al potere organizzativo del committente, anche quando tale figura operi nelle vesti della piattaforma digitale (cfr. in particolare il d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128); nonché, sul versante della c.d. dignità economica attualmente a sempre più forte rischio di ineffettività[5], alle misure agevolative di carattere fiscale e contributivo assunte nell'ultimo triennio con riguardo agli aumenti stipendiali accordati a fronte dei forti incrementi dei

[3] F. SANTORO-PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro*, in F. SANTORO-PASSARELLI, *Saggi di diritto civile*, II, Jovene, Napoli, 1961, 1070 (precedentemente in *Riv. dir. lav.*, 1948, I).

[4] R. SCOGNAMIGLIO, *La specialità del diritto del lavoro* e *Considerazioni sull'oggetto del diritto del lavoro*, in *Scritti giuridici*, vol. 2, Cedam, Padova, 1996, rispettiv. 789 ss., 801 ss.

[5] In tema, si v. da ultimo S. BELLOMO-G. CROCE-G. DI GRAVIO-R. GALLO-M. GATTI, *Dinamica dei redditi, Recenti squilibri nell'industria italiana*, in corso di pubblicazione in *L'industria. Rivista di Economia e Politica Industriale*, 2025.

prezzi dovuti alle conseguenze delle grandi crisi internazionali e dei relativi conflitti nonché con l'ulteriore obiettivo, ben più recondito, di fornire un palliativo rispetto al generale e gravissimo ristagno delle dinamiche salariali ed alla conseguente perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni (art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Se per alcuni decenni la correlazione tra diritto ed economia, al netto di alcuni più profondi ed equidistanti studi[6] è stata in molti casi letta in termini di una tendenziale e snaturante contaminazione[7], le esperienze e le riflessioni più recenti avvalorano una lettura maggiormente olistica e di per sé non necessariamente sbilanciata in senso *business oriented* di tali impulsi trasformativi.

Santoro-Passarelli si annovera indubbiamente tra i fautori di questa visione maggiormente aperta[8], la cui coltivazione, tuttavia, sconta necessariamente il rispetto di alcune premesse di sistema insite nel riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro e pertanto non modificabili né negoziabili; primi fra tutti la conservazione, il rispetto e la coerenza di ogni innovazione con l'irrinunciabile ed essenziale tratto funzionale del diritto del lavoro, che è quello dell'approntamento di un quadro garantistico di salvaguardia della persona del lavoratore; pur nella consapevolezza che «la funzione di questa disciplina non comporta la cristallizzazione di un sistema di valori immutabile» e che essa «si atteggia diversamente nell'era digitale, dove è cambiata anche l'organizzazione dell'impresa, rispetto alle origini della civiltà industriale, momento in cui si colloca la nascita della materia e dei suoi istituti fondamentali»[9].

È, quindi, nella costante tensione tra la robustezza di tale connotazione assiologica e le necessarie adattabilità e mutevolezza delle sue tecniche realizzative che viene a dipanarsi l'esteso e denso itinerario intellettuale di cui Santoro-Passarelli è stato protagonista e delle cui tappe e motivi principali danno testimonianza le relazioni pubblicate nelle pagine seguenti. Un tragitto nel cui progredire il pendolo della sua impostazione ermeneutica ha registrato diverse oscillazioni dal contratto alla legge, dall'individuo al collettivo, dal Codice civile alla Costituzione, dalla libertà all'eteronomia, dal rigore positivistico alle aperture sociologiche; tante quante sono, in ragione della mutevolezza dei contesti storici e socio-economici, le possibili opzioni realizzative del valore della dignità del lavoro.

---

[6] In particolare, si v. R. DEL PUNTA, *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 3 ss.

[7] Per tutti, U. ROMAGNOLI, *Divagazioni sul rapporto tra economia e diritto del lavoro*, in *Lav. dir.*, 2005, 527 ss.

[8] A favore della quale si esprimono, tra gli altri, T. TREU-A. PERULLI, *In tutte le sue forme e applicazioni - per un nuovo Statuto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2022.

[9] Così G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, S. BELLOMO (continuato da), Giappichelli, Torino, 2024, 8, nel primo capitolo del volume.

Non traggano in inganno varietà ed ampiezza delle escursioni: nessuna di esse appare frutto di uno sterile moto ondivago, esprimendo piuttosto il coraggio intellettuale della continua verifica e se necessario della revisione critica delle soluzioni inizialmente ritenute valide e sostenibili, ovvero di una loro riformulazione aggiornata alla luce dei mutamenti del quadro legale, dello scenario socioeconomico o del diritto vivente di fonte giurisprudenziale.

Il ringraziamento per questo ritratto così vivido di una figura che tanto ha contribuito alla vivacità ed alla ricchezza del dibattito giuslavoristico (il cui ultimo apporto è rappresentato dal prezioso volume di Atti del Convegno su *Dignità del lavoro e Civiltà Digitale* del 24 febbraio 2023, la cui presentazione è avvenuta proprio in occasione della giornata di ricordo dello scorso gennaio[10]) va rivolto innanzitutto all'Accademia Nazionale dei Lincei ed in particolare al Presidente Roberto Antonelli ed ai Soci Luigi Capogrossi Colognesi e Natalino Irti per aver assunto la decisione di chiamare a raccolta tutti gli amici, colleghi ed allievi per questo ulteriore, necessario, commosso e riconoscente omaggio ad un protagonista così attivo della scena scientifica e della vita accademica.

Assieme a loro, il moto di gratitudine investe gli studiosi che si sono prestati alla ricostruzione di alcuni filoni significativi del suo pensiero, ossia Antonio Viscomi, Enrico Gragnoli, Vincenzo Bavaro ed Orsola Razzolini.

Infine, è giusto dare atto del costante moto d'affetto della foltissima schiera di allievi che quotidianamente, fuori e dentro le mura dell'istituzione universitaria di *Sapienza* alla quale Santoro-Passarelli ha dedicato la parte migliore della sua esistenza, perseverano con forte coinvolgimento ed autentica partecipazione nell'opera di coltivazione e di messa a frutto del suo messaggio e della sua eredità scientifica.

[10] S. Bellomo-O. Razzolini (a cura di), *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, Bardi Editore, Roma, 2024.

SULLE ORME DI GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI, TRA "DIGNITÀ DEL LAVORO" E "CIVILTÀ DIGITALE"

Antonio Viscomi
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università Magna Græcia di Catanzaro

Abstract [It]: Il saggio ripercorre il pensiero di Giuseppe Santoro-Passarelli in tema di dignità del lavoro, prendendo le mosse dall'ultima fase della produzione scientifica dell'autore, condividendo l'idea che al centro della normativa lavoristica vada posta non solo la persona che lavora, ma, tramite una lettura costituzionalmente orientata, anche la sua partecipazione attiva. Ne consegue che sul piano delle tecniche di tutele, a quella dell'inderogabilità delle disposizioni lavoristiche, debbano affiancarsi misure volte alla promozione della persona, anche alla luce dell'obbligo di due diligence, soprattutto in considerazione del rapido sviluppo dell'era digitale.

Abstract [En]: *The essay retraces Giuseppe Santoro-Passarelli's thought on the subject of dignity of labor, starting from the last phase of the author's scientific production, sharing the idea that at the center of labor legislation should be placed not only the working person, but, through a constitutionally oriented reading, also his active participation. It follows that on the level of protection techniques, that of the non-derogation of labor provisions should be flanked by measures to promote the person, also in light of the obligation of due diligence, especially in view of the rapid development of the digital age.*

SOMMARIO: 1. Dignità. - **2.** Persona/Individuo. - **3.** In/derogabilità. - **4.** Share/Stakeholders. - **5.** Transizione.

1. Dignità.

Vorrei ricordare Giuseppe Santoro-Passarelli e la sua esperienza intellettuale condividendo alcune riflessioni suggerite dalla lettura del saggio "*Dignità del lavoro e civiltà digitale*". Nonostante l'identità del titolo, e diversamente da quello che potrebbe apparire ad uno sguardo superficiale, è bene precisare fin da subito che il saggio in questione - pubblicato, in dolorosa coincidenza con la sua morte, nel primo fascicolo del 2023 della "Rivista giuridica del lavoro"[1] - non ripropone l'intervento al convegno che ha dato occasione all'incontro odierno[2], ma ne delinea semmai la cornice concettuale. Anzi, tenendo conto della *consecutio* dei tempi e degli argomenti,

[1] G. SANTORO-PASSARELLI, *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, in *Riv. giur. lav.*, 2023, I, p. 53 ss.
[2] Convegno che ha avuto luogo in sede lincea a Roma il 24 febbraio 2023.

a me pare ragionevole ritenere che sia stato l'intervento al convegno linceo di febbraio a prendere abbrivio, sia pure in minima parte, dalle più ampie riflessioni sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei rider discussa da Santoro nella seconda parte del saggio in questione.

In ogni caso, si tratta sicuramente di uno degli ultimi scritti: «inviato con [l']entusiasmo» - così si legge in una nota redazionale posta in calce al testo - di chi è «consapevole di aver scritto un articolo in cui veniva esaltata la garanzia dei valori fondamentali del lavoro».

L'osservazione coglie nel segno, ma certo non suscita meraviglia alcuna in chi ha avuto la ventura di conoscere e frequentare i sentieri percorsi dall'Autore. Al riguardo, credo sia sufficiente ricordare qui le parole conclusive di una riflessione del 2018 sulla funzione del «diritto che dal lavoro prende nome e ragione»: la disciplina - scrive Santoro - «continuerà ad esistere se riuscirà ad assolvere alla sua funzione tipica ed insostituibile, e cioè se riuscirà a tutelare la parte debole del rapporto individuale e collettivo, senza cadere nella facile e ambigua illusione di trasformarsi o diventare una parte del diritto dell'economia»[3]. E si tratta di affermazione sorretta in nota dal richiamo alle ben note parole del padre Francesco pubblicate negli annali catanesi del 1947/48: «se tutti gli altri contratti riguardano l'avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l'avere per l'imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l'essere che è condizione dell'avere e di ogni altro bene»[4].

L'essere come *condizione* dell'avere e di ogni altro bene, richiamato nella riflessione destinata ad accompagnare gli anni della ricostruzione postbellica, si traduce, settanta anni dopo, nella affermata consapevolezza che la «tutela della dignità della parte debole del rapporto di lavoro» costituisce ancora la «funzione ontologica e quindi permanente», la «ragion d'essere della nostra disciplina», segnandone il tratto di «specialità […] rispetto al diritto civile». Funzione di protezione dalla quale è derivata o comunque si è affiancata, ed è bene ricordarlo, anche una diversa funzione di legittimazione del potere datoriale e di sostegno al radicamento dell'organizzazione produttiva a carattere industriale (basti pensare alla disciplina degli infortuni).

Peraltro, l'urgenza sentita da Santoro, di illuminare con la riflessione scientifica il valore fondativo e identitario della dignità della persona che lavora, è emblematicamente confermata da "*Realtà e forma nel diritto del lavoro*". Una semplice ricerca testuale sul lemma 'dignità', condotta per i quattro tomi, restituisce 316 ricorrenze complessive, delle quali ben 230 solo nell'ultimo volume, là dove sono raccolti gli scritti pubblicati negli anni 2018/2022. Una mera curiosità, certo, ma si tratta pur sempre di un valore oltremodo significativo, che rimane tale quand'anche

[3] G. SANTORO-PASSARELLI, *La funzione del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, I, p. 352.
[4] F. SANTORO-PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro*, in *Ann. Sem. Giur. Un. Catania,* 1947-1948, p. 3.

depurato dall'impatto del d.l. 87/2018 (conv. in legge n. 96/2018) che la dignità dei lavoratori reca già nel titolo e come "decreto dignità" risulta usualmente individuato anche nei lavori scientifici, lascito, questo, di una stagione che ha visto la produzione legislativa identificata non più per data e numero ma per titoli brevi idonei alle esigenze di una comunicazione sociale veloce ed accattivante.

D'altronde, però, è anche vero che "dignità" è significante che richiede particolare cautela nell'uso e non minore attenzione analitica. Oggetto di "antica disputa" per usare le suggestive parole di Natalino Irti[5], variamente intesa come valore, principio, limite o anche solo emblema, o ancora diversamente considerata come fondamento di tutti i diritti della persona, espressione di libertà e di eguaglianza o sintesi dei diritti inviolabili, la nozione di dignità si intreccia con elaborazioni teoriche, formule legislative, prassi giurisprudenziali in guisa tale che "la materia" - come pure è stato detto[6] - «è al tempo stesso affascinante, magmatica, incandescente, votata per i suoi molteplici usi e i variegati contesti ad essere suscettibile di diverse e finanche contrapposte letture». E se alcuni ne sottolineano il carattere «*inherently vague*», tale da non assicurare «*uniform outcomes in similar cases*»[7], altri hanno evidenziato che «*everyone could agree that human dignity was central, but not why or how*»[8]. È questione, insomma, quella della dignità, che non può essere rappresentata né tantomeno risolversi in modo sommario e sulla quale, quindi, non è qui possibile andare oltre.

2. Persona/Individuo.

Ciò che invece merita di essere fin da subito sottolineata è la ripetuta osservazione di Santoro sul fatto che origine e fine di ogni discorso sulla dignità è «la persona che lavora e non l'individuo». Si tratta di una precisazione concettualmente importante, perché mentre il secondo significante «evoca la sua individualità, il suo egoismo (…) la sua insularità», l'altro invece «indica la sua relazione con gli altri, e di conseguenza, la sua qualità di soggetto sociale». Thomas Merton, ed Hemingway prima di lui, avrebbero detto che «nessun uomo è un'isola», con una metafora tanto potente da riuscire a revocare in dubbio, essa sola, l'immagine, ancora inerzialmente presupposta da molti giuristi del lavoro, dell'uomo economico quale agente individuale razionale orientato alla massimizzazione del proprio profitto, dimentico della distanza tra mezzi e fini di una azione economica che pure si vuole "civile",

[5] N. IRTI, *Umanesimo del lavoro e civiltà tecnica*, in S. BELLOMO-O. RAZZOLINI, *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, Bardi Editore, Roma, 2024, p. 13.
[6] G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 1, p. 21.
[7] J.M. SMITS, *Human Dignity and Uniform Law: an Unhappy Relationship*, Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law, Working Paper, 2008, n. 2, p. 10.
[8] C. MCCRUDDEN, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in *EJInternLaw* 2008, 19, p. 678.

catturato per così dire più dallo scopo immediato che dal senso ultimo di quell'agire[9]. In verità, credo che Pino Santoro non avrebbe avuto nessuna difficoltà a sottoscrivere l'affermazione del premio Nobel Robert Schiller a giudizio del quale «*finace, at its best, does not merely manage risk, but also acts as the steward of society's assets and an advocate of its deepest goals*»[10]. E forse vale la pena ricordare che una società può dirsi "buona" quando consente a ciascuno dei suoi membri di realizzare al meglio le proprie possibilità, "di raggiungere" cioè, secondo la classica definizione di bene comune, «la propria perfezione più pienamente e più celermente»[11].

La riaffermazione della centralità assiologica, e quindi euristica, della persona sull'individuo esprime certo la fedeltà di Santoro ai principi costituzionali, e in particolare a quell'art. 2 che i diritti inviolabili del singolo lega ai doveri inderogabili di solidarietà che nutrono e danno anima alla stessa coesione di un sistema sociale. Non è un caso che Santoro-Passarelli riporti una osservazione di Edoardo Ghera che qualifica il licenziamento ingiustificato come illecito contrattuale e sociale al contempo, cioè anche come lesione e violazione del «diritto della persona alla propria dignità sociale e quindi ad una occupazione o posizione lavorativa dignitosa e sostenibile»[12].

Tuttavia, credo che proprio il riconoscimento di quella centralità suggerisca oggi di compiere un passo in avanti e di ripensare anche il diverso tema del *valore che l'esperienza del lavoro* ha per la persona, consentendone di apprezzare - senza remora alcuna - l'eccedenza di senso rispetto alla mera dimensione dello scambio contrattuale tra prestazione e retribuzione. Soccorre al riguardo il secondo comma dell'art. 4, forse troppo trascurato nel corso del tempo, là dove al cittadino è richiesto di concorrere, lavorando, al progresso materiale o spirituale della società, secondo le proprie possibilità e la propria scelta. Il lavoro, insomma, attiene veramente all'essere, non solo per il nesso inestricabile tra prestazione e prestatore, nella sua dimensione fisica e morale, ma anche perché essenziale per la costruzione della *identità* della persona, nella duplice prospettiva della *realizzazione* delle sue

[9] Ho discusso questo punto già in A. VISCOMI, *Logiche economiche e regole giuridiche: note giuslavoristiche per un confronto interdisciplinare*, in *Dir. lav. merc.,* 2013, p. 537.
[10] R.J. SCHILLER, *Finance and Good Society*, Princeton UP, 2012, p. XII.
[11] Mi riferisco alla Costituzione conciliare *Gaudium et Spes*, § 26: «Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il bene comune - cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente - oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano. (…) L'ordine sociale pertanto e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, poiché l'ordine delle cose deve essere subordinato all'ordine delle persone e non l'inverso, secondo quanto suggerisce il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quell'ordine è da sviluppare sempre più, deve avere per base la verità, realizzarsi nella giustizia, essere vivificato dall'amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà».
[12] E. GHERA, *Le tre sentenze della Corte Costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. Interrogativi e prospettive*, in *Riv. it. dir. lav.,* 2022, I, p. 28.

aspirazioni e potenzialità - verrebbe da dire: dei suoi talenti - e della *partecipazione* alla costruzione della comune città.

Iniziare a considerare in modo adeguato questa eccedenza di senso dell'esperienza del lavoro - che connette dimensioni economiche, esistenziali e sociali così diverse - potrebbe forse aiutare non solo a comprendere fenomeni recenti e per molti versi sorprendenti, quali il *quite quitting* e le "grandi dimissioni", ma anche a promuovere - giusto per fare qualche esempio - una più ponderata valutazione della complessità degli interessi coinvolti nel contratto di lavoro e per questa via anche un diverso assetto delle fonti e delle regole, o ancora una ridefinizione della mappa dei rischi sul lavoro con particolare attenzione a quel complesso di vicende e situazioni raccolte nella nozione di rischi psicosociali oppure, più in generale, una configurazione delle politiche aziendali di gestione del personale sia nella fase di reclutamento che in quella di mantenimento, con particolare riguardo alla formazione di competenze nel cui ambito il "sapere" e il "saper fare", propri del lavoratore tradizionalmente perito nelle regole dell'arte, sono sempre più intrecciate con un "saper essere" che coinvolge l'intera personalità e definisce la professionalità del lavoratore[13].

Per questa ragione, appare oggi non più adeguata la tradizionale prospettiva orientata a ricondurre i percorsi formativi nell'alveo di una logica funzionalistica, trasformando parole come *upskilling* e *reskilling* in una sorta di feticcio apotropaico per temperare i rischi occupazionali dell'innovazione tecnologica. Rileggere il lavoro e le sue regole a partire dalla centralità della persona che lavora, non solo per tutelarla ma anche per promuoverne la partecipazione attiva, dovrebbe dunque rappresentare l'ideale prosecuzione del sentiero di ricerca avviato da Pino Santoro.

D'altronde, la valorizzazione della persona umana situata nella concretezza storica della sua condizione e delle sue relazioni, che Santoro opera a partire dalla lettura della Costituzione, trova una corrispondenza significativa nella dichiarazione del centenario dell'OIL "*for the Future of Work*", là dove essa emerge come il punto focale su cui misurare lo stesso successo di un ecosistema d'impresa, in quanto orientato nel suo insieme a promuovere una crescita economica «sostenuta, inclusiva e sostenibile», un «lavoro dignitoso per tutti» e una situazione di «pieno e produttivo impiego». Il valore focale e la funzione ordinante della prospettiva antropocentrica - non alternativa ma nemmeno interamente sovrapponibile alla diversa prospettiva focalizzata invece sull'antropocene - trovano ulteriore conferma nell'importante *policy brief* del 2021 nel quale la DG "Ricerca e Innovazione" della Commissione Europea ha tracciato le linee di indirizzo per uno sviluppo industriale - definito "Industry 5.0" - che sia «sostenibile, antropocentrica e resiliente» in grado di porre «bisogni e interessi al cuore dei processi produttivi», in ciò differenziandosi dal

[13] Questione già da tempo segnalata: cfr. A. VISCOMI, *Diligenza e prestazione di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1997, passim.

paradigma, che ha animato "Impresa 4.0", focalizzato essenzialmente su connettività digitale e intelligenza artificiale. La persona, insomma, come origine e fine dell'azione economica, dell'innovazione tecnologica, del lavoro e del diritto del lavoro: per ripetere le parole di Adriano Olivetti, la fabbrica è, o almeno è auspicabile che sia, per l'uomo.

D'altronde, il principio "adattare il lavoro all'uomo" costituisce uno dei cardini della direttiva quadro del 1989 in materia di sicurezza che non può certo essere confinare nel catalogo delle buone intenzioni.

3. In/derogabilità.

Accertato che «il diritto del lavoro [è] strettamente connesso alla tutela di valori e principi sanciti dalla nostra Costituzione che riguardano il lavoratore non solo come contraente debole ma anche come persona», la riflessione di Santoro mette a fuoco il principio di inderogabilità, considerato garanzia di «effettività della tutela della dignità del lavoratore» e per questo «vero presidio della tutela della parte debole». Un presidio, però, la cui solidità risulta incrinata da un processo di progressiva erosione che induce alcuni a lamentare una sostanziale "destrutturazione del diritto del lavoro" ed altri, invece, a intravedere in ciò il necessario adeguamento di quel diritto alle "esigenze di competitività delle imprese". Entrambi gli approcci non convincono Pino Santoro: l'uno perché riconduce e di fatto riduce il lavoro a mero fattore e costo di produzione; l'altro perché presuppone come "vero" il diritto del lavoro "dell'epoca statutaria" (che peraltro coincide, annotazione significativa questa dell'autore, con il diritto «sul quale noi della nostra generazione ci siamo formati»).

Egli ritiene invece di dover porre diversamente la questione. In altri termini, posto che l'inderogabilità ha una funzione costituzionalmente significativa, è necessario verificare se la riduzione del relativo perimetro sia tale da "intacca(re) o ridimensiona(re)" i valori costituzionali di tutela della dignità della persona che lavora ovvero, ancor prima, se l'assetto delle regole e dei principi che quei valori intendono assicurare possa o meno subire qualche forma di limitazione o compressione, quand'anche nella prospettiva del bilanciamento tra diritti fondamentali, dal momento che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, non ci sono diritti assoluti ma ognuno di essi incontra limiti che poi si manifestano nella varietà del reale e nei tanti casi concreti sui quali il giudice è chiamato a pronunciarsi.

Nel saggio del 2023, il lettore trova una risposta forse inaspettata, ma pure indicativa della radicalità con cui Santoro guarda al bisogno di tutela della persona. Infatti, egli nega la stessa possibilità di ricorrere a tecniche di bilanciamento dal momento che quelle norme «costituiscono il fondamento del nostro ordinamento

costituzionale e delimitano un'area di protezione della dignità del lavoratore che non può essere valicata dal presunto principio del bilanciamento degli interessi contrapposti». In questa prospettiva, anche il secondo comma dell'art. 41 non «bilancia la libertà di iniziativa economica con i diritti che attengono alla persona del lavoratore» ma semmai abilita il legislatore ad apporre limiti al potere dell'imprenditore. Per dirla in breve, accogliere la logica del bilanciamento significa, per Santoro, cedere alla legge di mercato e poiché la norma inderogabile è posta a presidio di interessi altri (e più alti) rispetto a quelli di mercato, ne segue che ogni compressione di quella tecnica rappresenta una lesione della tutela effettiva di quei valori. «Si vuole riaffermare con forza» - scrive il Nostro - «che la solidarietà, la dignità e la salute del lavoratore sono valori non negoziabili e di conseguenza l'art. 41 comma 2 non può essere considerato il fondamento del contemperamento di interessi oltretutto asimmetrici»[14]. Perciò sono certo di non errare affermando che Pino Santoro avrebbe apprezzato la sentenza 194/24 della Corte costituzionale che gli "arditi tagli lineari" delle voci di bilancio vuole frenati dalla garanzia della "spesa costituzionalmente necessaria".

A ben vedere, però, la radicalità di un tale approccio è temperata dalla lezione di realismo che Pino Santoro ha appreso, e appreso bene, da Tullio Ascarelli per il quale ha sempre confessato grande ammirazione e al cui pensiero ha sempre riconosciuto una perdurante vitalità: "a volte" - scrive Ascarelli - «la nostra dottrina sembra un accademico latino che disprezza il volgare»[15] quando invece «il problema del giurista è da un lato quello di rendersi conto del mondo che ci circonda, dall'altro di elaborare un pensiero giuridico che sia strumento di intelligenza e di azione, di comprensione del presente e di azione pel futuro». Avendo imparato bene quella lezione, e pur consapevole della asimmetria assiologica e costituzionale tra dignità personale e libertà economica, Santoro non arriva in realtà a negare la possibilità del legislatore di realizzare un progressivo ridimensionamento del perimetro applicativo della norma inderogabile (almeno se e fino a quando la Corte Costituzionale non ne contrasti l'azione), né la possibilità che il ricorso alla tecnica della normativa inderogabile possa essere in qualche modo "temperato", ad esempio con la partecipazione o il sostegno del sindacato. Tuttavia, poiché l'inderogabilità «rimane il vero presidio del lavoratore», egli chiede al legislatore (e agli interpreti) di essere «consapevoli che nella misura in cui si amplia lo spazio della normativa derogabile si riduce quello della normativa inderogabile, e, di conseguenza, si riduce anche l'area dei diritti indisponibili, e l'operatività del regime di invalidità, temperato,

[14] G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavori, dignità e tutele dallo Statuto dei lavoratori ai giorni nostri*, in *Mon. Cred.* 2021, 293, p. 45.
[15] T. ASCARELLI, *Norma giuridica e realtà sociale*, in Id., *Problemi giuridici*. Tomo I. Giuffrè, Milano, 1959, p. 102.

ragionevole e sempre valido, dell'art. 2113». Ciò significa, in altri termini, che ridefinire il perimetro dell'inderogabilità per risolvere problemi contingenti di non adeguata regolazione - o di ardua sussunzione nell'alveo dell'esistente di nuove fenomenologie di lavoro - è operazione da condurre con estremo giudizio per gli effetti sistematici che dalla stessa possono derivare.

A ben vedere, dunque, la rivendicazione del valore fondativo e non negoziabile della dignità della persona non si traduce nella affermazione della inderogabilità come unica tecnica di tutela, ma piuttosto nell'invito a farne uso consapevole, evitando, in considerazione dei relativi impatti, di servirsene come strumento per superare problemi che attengono invece, in primo luogo, alla stessa ricostruzione della fattispecie; di considerarla, cioè, come una sorta di facile via di fuga che guarda agli effetti per non intervenire sulla fattispecie. Ciò considerando è ragionevole dedurre che il discorso sull'inderogabilità come tecnica specifica di tutela lavoristica sia orientato a contrastare la stessa possibilità di una riconduzione del diritto del lavoro alla logica propria del diritto civile (le «categorie civilistiche» - scrive Santoro - «possono integrare le lacune della normativa lavoristica, ma non derogare ad essa»[16]) o ancor più a contrastare la dispersione del diritto del lavoro nello spazio generico ed ambiguo di un diritto dell'economia, anzi di un diritto che mima le ragioni dell'economia presupponendone «una sorta di dipendenza naturale» - così scrive Santoro - «dalle scelte di politica economica».

A me pare, però, che oggi avremmo semmai bisogno - e proprio al fine di tutelare la persona che lavora seguendo il sentiero tracciato da Santoro-Passarelli - di inventare modelli e tecniche in grado di assicurare non solo la tutela (là dove necessaria) ma anche la promozione (là dove possibile) della persona che lavora in contesti caratterizzati da una alta propensione all'innovazione tecnologica. E si tratta di un interesse generale e di sistema, dal momento che per vincere la sfida competitiva è necessaria la presenza di imprese di qualità ma non avremo mai imprese di qualità senza qualità del lavoro e rispetto della dignità di chi in esse lavora.

4. *Share/Stakeholders*.

Se il pensiero giuridico è, per riprendere le parole di Ascarelli, «strumento di intelligenza e di azione, di comprensione del presente e di azione pel futuro», occorre riconoscere che l'idea di un sistema economico e produttivo autoreferenziale e indifferente, governato dalle trimestrali di cassa e dalle loro variazioni decimali che determinano per ciò stesso consistenti riduzione di personale, deve ora confrontarsi con la rivendicazione di modelli organizzativi e gestionali socialmente sostenibili,

[16] G. SANTORO-PASSARELLI, *Op. ult. cit.* p. 53.

responsabili e generativi, nella fondata convinzione che siano i valori (etici) a creare valore (economico). La qual cosa, come è facile intuire, non è di poco momento anche per una riflessione giuslavoristica che voglia comprendere come stia cambiando il modo di essere e fare impresa e di come, in questa nuova realtà, stia cambiando anche il modo di organizzare e gestire il rapporto di lavoro. E per riuscire in ciò, il giurista del lavoro non ha che da seguire la lezione di metodo di Otto Kahn Freund: «mi sono arrampicato sul muro che divide il mio campo da quello del vicino»[17].

In proposito, mi limito qui a segnalare due elementi significativi.

Il primo riguarda la *Business Roundtable* americana che nel 2019 ha rivisto il suo "*Statement on the Purpose of a Corporation*", cambiando, per la prima volta dopo poco più di quaranta anni, il paradigma della "*shareholder primacy*" non in grado di esprimere compiutamente il modo in cui «noi e i nostri colleghi CEO ci sforziamo ogni giorno di creare valore per tutti i nostri stakeholder, i cui interessi a lungo termine sono inseparabili». È del tutto intuibile che l'innominato "convitato di pietra" degli associati nella conferenza sia Milton Friedman che nel settembre del 1970 riproponeva sul New York Times le sue teorie, già espresse in "*Capitalism and Freedom*"[18], dando all'articolo un titolo che resterà nell'immaginario collettivo: «*the social responsibility of business is to increase its profits*».

Il secondo elemento è segnato dall'evoluzione dell'ordinamento comunitario: richiamo qui, per esigenze di sintesi, la direttiva sulla *due diligence*. Com'è noto, si tratta di un modello procedurale finalizzato a ridurre le probabilità dannose e le conseguenze negative dell'azione imprenditoriale, attuando «processi globali di attenuazione degli impatti negativi» capaci di «evitare la frammentazione degli obblighi di diligenza» e di assicurare una migliore integrazione «nella strategie aziendali» dei processi di gestione ed attenuazione dei rischi e degli impatti (considerando n. 16). Le line guida dell'OCSE (del 2018), richiamate dalla direttiva, si esprimono con ancora più chiarezza: «La *due diligence* è il processo che le imprese dovrebbero eseguire per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano questi impatti negativi effettivi e potenziali nelle proprie operazioni», potendo «decidere se andare avanti o interrompere le operazioni o le relazioni commerciali (… quando) il rischio di un impatto negativo è troppo alto o perché gli sforzi di mitigazione non hanno avuto successo». L'obbligo di *due diligence* si concretizza dunque nell'adozione di «misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi», restando fermo che adeguata è una «misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e

[17] "*I have climbed over the wall wich separates my field from that of my neighbours*": O. Kahn-Freund, *Labour Relations. Heritage and adjustament*, Oxford, 1979, p. 1.
[18] M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, Chicago University Press, 1962.

ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi».

Considerata in questa prospettiva, la questione della sostenibilità assume una diversa conformazione, riguardando essa non soltanto il rispetto dell'ambiente e il corretto uso delle risorse al fine di assicurare alle future generazioni di poter beneficiare delle stesse opportunità delle attuali, ma anche la stessa funzione aziendale e il suo senso ultimo, essendo ora richiesto all'agente economico di tenere in considerazione non più soltanto l'interesse degli azionisti, ma anche quello di tutti gli *stakeholder*. E fra questi rientrano a pieno titolo anche i lavoratori. Qui, in effetti, si innerva una possibile accentuazione del carattere partecipativo del contratto di lavoro, che Santoro nel suo saggio non esclude in astratto ma ritiene di non poter valorizzare nell'attuale contesto di crisi sociale ed economica. Ciò non toglie che anche questo è un sentiero ancora tutto da esplorare, non solo per l'apertura responsabile verso l'esterno, sia esso la filiera produttiva, sia il territorio di insediamento, peraltro già considerati dalla legislazione in materia di sicurezza, ma anche e forse soprattutto per le conseguenze sul piano specifico della possibile riconfigurazione delle relazioni di lavoro, individuali e collettive nella prospettiva di una adeguata e pertinente valorizzazione degli impatti di sostenibilità, che non solo soltanto ambientali ma anche sociali e di *governance*.

5. Transizione.

Alla luce di queste stringate considerazioni, credo sia evidente quanto l'assunzione della figura del *rider* ad emblema della attuale fase di innovazione digitale possa produrre distorsioni cognitive. In particolare, non consente di apprezzare fino in fondo il fatto che quella che stiamo vivendo è una fase transizione, individuale e sociale, di processo e di prodotto, e non una mera fase di innovazione, una delle tante che il diritto del lavoro ha visto e governato nel corso degli anni. Se dunque non si vuole cadere nell'errore di considerare *pars pro toto* e quindi le più note piattaforme per il *delivery* e la logistica come l'emblema dell'innovazione digitale nelle aziende, allora è forse preferibile riguardare la transizione digitale nella diversa prospettiva dell'integrazione di "*Human + Machine*" per citare il titolo di uno studio di Daugherty e Wilson, che non a caso reca come sottotitolo "*Reimagining Work in the age of AI*"[19]. Per questo mi permetto di suggerire, da tempo[20], che

[19] P. R. DAUGHERTY, H. J. WILSON, *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI,* Harvard University Press, 2018.

[20] Sia consentito di rinviare a A. VISCOMI, *Per una sandbox giuslavoristica. Brevi note a partire dal "decreto trasparenza"* in *Labour & Law Issues,* 1, 2023.

l'emblema della transizione digitale sia individuato nei co/bot piuttosto che nelle piattaforme, cioè nei robot che grazie a sofisticati sistemi di sensori e di *deep learning* sono in grado di apprendere cooperando con l'essere umano. Insomma, estremizzando non poco il discorso, se il diritto del lavoro era nato (anche) per dividere la mano dalla macchina, per impedire che la pressa potesse schiacciare la mano di chi lavora, ora che mano e macchina dialogano tra di loro e operano insieme c'è bisogno di ripensare alcune consolidate prospettive ordinamentali, anche in tema di tutela dei dati personali. Come è stato efficacemente segnalato: «*automation and augmentation reconfigure work practice, rather than replace workers*».

La conseguente esigenza di regolazione non può però essere facilmente risolta riportando *l'ignoto digitale* al *noto analogico* né tantomeno affrontata con le usuali pratiche di legiferazione, inidonee a regolare fenomenologie innovative segnate da ritmi particolarmente veloci per le quali altrove ho segnalato l'importanza di inventare modelli di *learning legislation*[21]. Qualcuno ha detto che non viviamo un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento d'epoca (Papa Francesco) che sollecita un cambio di *mindset* come ora usa dire, cioè di paradigma cognitivo e quindi regolativo. Ciò è vero, e vale anche per il lavoro e la sua disciplina giuridica che vive una evidente "frattura regolativa" nel senso proprio proposto da Saskia Sassen. Riuscire ad elaborare parole nuove per questa fase è forse la sfida più difficile per il giurista, che spesso cerca nelle regole del passato le certezze che la complessità del presente e le incertezze del futuro chiedono invece di superare. Per questo mi sento di riportare avviandomi alla conclusione le parole della *MIT Task Force on the Work of the Future*[22]: «La sfida centrale che ci attende - anzi, il lavoro del futuro - è quella di far progredire le opportunità del mercato del lavoro per soddisfare, integrare e plasmare l'innovazione tecnologica. Questa spinta richiederà l'innovazione delle nostre istituzioni del mercato del lavoro modernizzando le leggi, le politiche, le norme, le organizzazioni e le imprese che stabiliscono le regole del gioco».

Ed è proprio qui che si rivela l'esigenza di ricordare che non abbiamo bisogno di un diritto del lavoro mimetico rispetto al mercato, e neppure antagonista rispetto alle innovazioni, ma un diritto mite, che sappia cioè ritrovare la propria ragione d'essere nella promozione del valore della persona che lavora in contesti che la transizione digitale sottopone a innovazioni rapide e talvolta anche imprevedibili. Per far questo - per radicare il carattere giusto della transizione in atto - abbiamo ancora bisogno della lezione di Giuseppe Santoro-Passarelli e della sua radicalità nel riaffermare il

[21] Cfr. A. VISCOMI, *"Conoscere per deliberare" al tempo della transizione digitale. Appunti per una learning legislation giuslavoristica*, in P. ALBI (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'era delle transizioni*, Pacini Editore, Pisa, 2024, p. 151.

[22] MIT Task Force on the Work of the Future, D. AUTOR, D. MINDELL, E. REYNOLDS, *The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines*, 20 novembre 2017.

valore non negoziabile della dignità umana contro ogni forma di spersonalizzazione digitale.

LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E LO SCIOPERO

Enrico Gragnoli
Professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli studi di Parma

Abstract [It]: L'articolo 40 Cost. configura il diritto di sciopero come diritto del singolo lavoratore. Le clausole dei contratti collettivi che regolamentano l'esercizio di tale diritto vincolano i lavoratori solo ove vi sia il loro assenso o una specifica procura in tal senso. L'autore, quindi, non condivide la tesi del Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli del nesso necessario tra titolarità del diritto di sciopero e rappresentatività sindacale anche perché, come peraltro rilevato dallo stesso Santoro-Passarelli, il dono della maggiore rappresentatività è stato attribuito dalla giurisprudenza anche a sindacati diversi da quelli tradizionali. Viene meno, quindi, la funzione selettiva dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

Abstract [En]: *Article 40 of the Italian Constitution figures out the right of strike as a right of the individual worker. The provisions of collective bargains regulating this right bind workers just in case they agree to them or if a specific power of attorney is given to collective organizations. Therefore, the Author does not share prof. Giuseppe Santoro-Passarelli's view demanding necessarily a link between the ownership of the right to strike and the representativeness of trade unions, because, as prof. Giuseppe Santoro-Passarelli himself pointed out, by consistent case law the quality of greater representativeness has been referred to trade unions other than the traditional ones. Hence, no selective role has been played by article 19 of the law n. 300 of 1970.*

SOMMARIO: **1.** Il valore garantistico della teoria sulla titolarità individuale del diritto di sciopero. - **2.** La rappresentatività, il contratto collettivo e l'esercizio del diritto di sciopero. - **3.** L'efficienza del sistema sindacale e lo sciopero come potere del sindacato rappresentativo. - **4.** Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la rappresentatività dei soggetti promotori. - **5.** La rappresentatività sindacale e la determinazione delle prestazioni indispensabili. - **6.** Le recenti posizioni della Commissione di garanzia.

1. Il valore garantistico della teoria sulla titolarità individuale del diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è configurato dall'art. 40 cost. come proprio del singolo lavoratore e la tradizionale tesi ha colto il valore garantistico del principio[1]; poco importano le forme di esercizio, le quali postulano una aggregazione, per lo meno secondo criteri di normalità sociale, poiché la titolarità è individuale, sebbene ciò non impedisca una disciplina convenzionale[2], né la osteggi[3]. Una energica difesa delle impostazioni consuete ha ricondotto alla sua legittima dimensione la pretesa del contratto collettivo di regolare lo sciopero[4], poiché, se tale tentativo è possibile, non può travalicare i limiti insiti nell'art. 40 cost.; una clausola normativa in merito non solo è stata immaginata, ma è stata scritta e, avendo natura dispositiva di un diritto individuale entrato nel relativo patrimonio, presuppone il consenso espresso o, comunque, una diretta procura a favore dell'associazione[5]. Non a caso, negli anni '60, il carattere obbligatorio delle previsioni convenzionali aveva voluto evitare simili rischi[6], per vincolare l'organizzazione e imporle l'esercizio del suo dovere di influenza, senza l'interferenza con il patrimonio del dipendente, e tale soluzione non era solo di protezione della sua libertà, ma aveva un preciso significato per le imprese, tranquille della validità e dell'efficacia degli accordi[7].

La concezione obbligatoria delle clausole di tregua dava ampio risalto alla credibilità degli stipulanti e non ambiva a interferenze con la sfera del prestatore di opere, tanto meno sul versante disciplinare, rimettendo l'attuazione delle previsioni convenzionali alle decisioni degli organismi e alla loro coerenza con gli impegni assunti[8]; persino nei loro sviluppi critici, il conflitto e il dialogo restavano ancorati a una solida concezione collettiva, seppure nell'articolazione fra il negoziato nazionale e quello aziendale. Si può discutere sulle ragioni della diversa strategia delle imprese nel nuovo millennio[9], nell'auspicio per cui possano essere corroborati con più intense sanzioni obblighi il cui valore simbolico si è stemperato con la scomparsa dell'ordinamento intersindacale. Se si condivide la tesi della titolarità individuale e se

[1] V. P. LAMBERTUCCI, *Sulla titolarità del diritto di sciopero e clausole di tregua sindacale: brevi note,* in *Arg. dir. lav.,* 2015, p. 72 ss.
[2] V. F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, factum, pacta servanda sunt *(a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale),* in *Mass. giur. lav.,* 1971, p. 371 ss.
[3] V. R. SCOGNAMIGLIO, *La disciplina negoziale del diritto di sciopero,* in *Riv. dir. lav.,* 1972, I, p. 352 ss.
[4] V. F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la* nouvelle vague *all'assalto della titolarità individuale,* in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* 2009, p. 423 ss.
[5] In senso opposto, v. G. LUDOVICO, *L'onere di astensione dallo sciopero nelle clausole di tregua sindacale,* in *Riv. it. dir. lav.,* 2014, I, p. 305 ss., con riferimento alla figura dell'onere.
[6] V. F. LISO – L. CORAZZA, *La clausola di pace: variazioni sul tema,* in *WP CSDLE Massimo D'Antona,* it., 2015, n. 247, p. 4 ss. (dell'estratto).
[7] V. G. GHEZZI, *Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua (variazioni critiche e metodologiche),* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1967, p. 149 ss.
[8] V. F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, factum, pacta servanda sunt *(a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale),* cit., p. 374 ss.
[9] V. G. PROIA, *Clausole di responsabilità e clausole integrative,* in *Studi in onore di Tiziano Treu: lavoro, istituzioni, cambiamento sociale,* Jovene, Napoli, 2011, vol. I, p. 553 ss.

ne coglie la portata ai fini della protezione del lavoratore, le clausole di tregua a dichiarata vocazione normativa impegnano il singolo solo se vi sia il suo assenso o se abbia rilasciato procura[10] (così che non modifica il problema il riferimento alla figura dell'onere)[11].

Al contrario, se lo sciopero fosse diritto del sindacato, questo ne potrebbe disporre[12], in quanto è portato a riaffermare il suo potere deliberativo[13], e ciò non spiace a quei settori imprenditoriali poco interessati alla sua esclusiva responsabilità[14] (a maggiore ragione, se confinata sul versante morale e nella dimensione simbolica) e desiderosi di spostare la disciplina verso le pattuizioni normative[15], come accaduto per i servizi pubblici essenziali. A queste tentazioni concomitanti si oppone la fiducia nella sovranità della persona sul suo patrimonio, comprensivo di un diritto di autotutela[16], seppure proiettato verso la protezione collettiva degli interessi economici e professionali. Il tema si collega all'eterna dialettica fra individuale e collettivo nella genesi del contratto e dell'azione sindacale, e il riportare lo sciopero alla titolarità del dipendente significa accettarne il ruolo di protagonista consapevole del suo destino, con determinazioni imputabili alla sua esclusiva volontà, anche nel momento del conflitto, rimesso alle sue scelte[17].

Il negare efficacia diretta a clausole normative di tregua stipulate senza apposita procura non riporta il dibattito a stagioni superate[18], ma vuole separare la sfera decisionale del gruppo da quella individuale, a presidio della rispettiva autonomia. Nonostante si apprezzi spesso questa ansia di inserire sanzioni o di minacciare risarcimenti, come se fosse il segno di maggiore coerenza delle trattative o di una definizione consensuale e preliminare dei loro metodi[19], il dialogo sociale dovrebbe ritornare alla visione più accorta degli anni '60, quando, a volere essere sinceri, le nostre imprese avevano successi maggiori, in un clima di contrapposizione sindacale destinato a trovare una composizione.

---

[10] In generale, v. Cass. 26 gennaio 2009, n. 1832, in *Giur. it. rep.,* 2009.
[11] V. P. LAMBERTUCCI, *Sulla titolarità del diritto di sciopero e clausole di tregua sindacale: brevi note,* cit., p. 89 ss., in senso critico rispetto alla tesi di G. LUDOVICO, *L'onere di astensione dallo sciopero nelle clausole di tregua sindacale,* cit., p. 305 ss.
[12] V. G. GHERA, *Titolarità del diritto di sciopero, tregua o pace sindacale (spunti critici e di metodo),* in L. NOGLER – L. CORAZZA (a cura), *Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 627 ss.
[13] V. A. ZOPPOLI, *La titolarità sindacale del diritto di sciopero,* Jovene, Napoli, 2006, p. 171 ss.
[14] V. F. LISO – L. CORAZZA, *La clausola di pace: variazioni sul tema,* cit., p. 4 ss. (dell'estratto).
[15] V. G. PROIA, *Clausole di responsabilità e clausole integrative,* cit., p. 553 ss.
[16] V. F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la* nouvelle vague *all'assalto della titolarità individuale,* cit., p. 423 ss.
[17] V. G. GHEZZI, *Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua (variazioni critiche e metodologiche),* cit., p. 149 ss.
[18] V. F. LISO – L. CORAZZA, *La clausola di pace: variazioni sul tema,* cit., p. 11 ss. (dell'estratto).
[19] V. A. MARESCA, *Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il protocollo di intesa del 31 maggio 2013,* in *Riv. it. dir. lav.,* 2013, I, p. 707 ss.

2. La rappresentatività, il contratto collettivo e l'esercizio del diritto di sciopero

Il riconoscimento alla persona del diritto di scioperare ne difende la libertà di azione e di autodeterminazione e ne protegge le decisioni dalle influenze sindacali, così realizzando all'interno delle associazioni gli obbiettivi dell'art. 2 cost. Se lo sciopero è visto anche in previsione di una contrapposizione possibile fra il lavoratore e il suo gruppo, deve essere inteso come diritto del primo, sottratto all'incontrollata disciplina consensuale del secondo, poiché la posizione soggettiva è formata in ogni sua componente per effetto dell'art. 40 cost. e solo il titolare ne può disporre, nel rispetto di regolazioni legali, appunto permesse dall'art. 40 cost. La limitazione negoziale dello sciopero è disposizione di un diritto, esulando dall'oggetto di clausole normative stipulate senza procura; ciò non ha nulla a che vedere con quelle obbligatorie, appunto riferite all'iniziativa delle associazioni, e la separazione fra tali due ambiti, la responsabilità individuale e quella dell'organizzazione, è il presupposto di un ordinato confronto e di una concezione solida della rappresentanza, riportata alla sua dimensione privatistica, che ne fissa il valore e i confini.

L'intera opera del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli è stata rivolta all'elaborazione di un sistema che, sulla base delle concezioni tradizionali, tenesse in considerazione la funzione e l'efficienza delle relazioni industriali, come testimoniato dalla riflessione sulle clausole di pace sindacale, in opposizione alla tesi più nota, per cui «il diritto di sciopero come costituzionalmente garantito non tollera limitazioni»[20], dal momento che, «nella nostra tradizione in grande prevalenza ancorata alla tesi della titolarità individuale dello sciopero, la dottrina ha sostenuto che le clausole di tregua rientrano nella parte obbligatoria del contratto e di conseguenza non vincolano i singoli lavoratori ma soltanto le organizzazioni (…) a non proclamare lo sciopero e (…) non "dispongono" del diritto»[21]. Non vedo come si potrebbe in modo fondato sostenere il contrario, non solo a fronte dell'univoca indicazione dell'art. 40 cost., ma in relazione all'esperienza applicativa; per difetto di consenso del gruppo, come potrebbe l'assenza per sciopero essere sanzionata come ingiustificata?

Come obbietta il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, «la distinzione fra titolarità individuale ed esercizio collettivo può sollevare qualche perplessità perché, a bene vedere, lo sciopero può essere attuato solo per la difesa di un interesse collettivo»[22]. L'affermazione è esatta, ma non dirimente, poiché la natura oggettiva dell'interesse non impedisce l'esercizio del diritto in chiave individuale, dal momento che il

[20] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* in *Riv. it. sc. giur.,* 2012, p. 357 ss.
[21] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* cit., p. 364 ss.
[22] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* cit., p. 365 ss.

singolo può insorgere sulla base di una sua valutazione delle ragioni collettive[23]. Altro è l'obbiettivo dell'azione, altro il promotore.

Non si vede perché il dipendente o pochi colleghi non si potrebbero fare interpreti di una finalità superindividuale, posto che la sua qualificazione non si collega al numero di sostenitori, ma all'intrinseco obbiettivo perseguito. Quindi, non persuade l'affermazione per cui, «come il soggetto collettivo è il solo legittimato a concludere (…) il contratto (…), parimenti dovrebbe essere il soggetto collettivo a valutare l'opportunità di esercitare il diritto di sciopero, ferma (…) la libertà dei singoli lavoratori di aderirvi»[24]. Sul piano strutturale, l'intesa sindacale ha una intrinseca differenza da quella individuale, per la natura normativa della prima; ciò è diverso dall'esercizio dell'autotutela, espressione di una esigenza della persona, in grado di difendere le sue visioni. Per quanto si voglia estendere il (preteso) rilievo della rappresentatività[25], a tutela della funzionalità delle relazioni industriali[26], il diritto di sciopero è espressione delle scelte individuali e il fine collettivo è apprezzato da ciascun partecipante, sia in una prospettiva positiva, sia in una negativa.

La concezione obbligatoria delle clausole di tregua dava ampio risalto alla credibilità dei contraenti e non ambiva a interferenze con la sfera del prestatore di opere, tanto meno sul versante disciplinare, rimettendo l'attuazione delle previsioni convenzionali alle decisioni degli organismi e alla loro coerenza con gli impegni assunti[27]. Convince la tesi della titolarità individuale ai fini della protezione del lavoratore[28]. Se lo sciopero fosse diritto del sindacato, questi ne potrebbe disporre[29]; non a caso, molte cautele circondano la relativa affermazione di principio[30], per il timore di una eccessiva compressione della libertà. A queste idee concomitanti non si oppone solo la tradizione, ma la fiducia nella sovranità della persona sul suo patrimonio[31].

La ricerca di clausole normative di limitazione dello sciopero riesce poco convincente persino nelle sue premesse[32], poiché dà per scontata la possibilità di trasporre fuori dai confini i modelli della legge n. 146 del 1990, il cui relativo successo

[23] Invece, v. L. NOGLER, *Ripensare il diritto di sciopero?,* in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* 2012, p. 315 ss.
[24] V. G. SANTORO-PASSARELLI. *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* cit., p. 365 ss.
[25] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale. Istituzionalizzazione della rappresentanza sindacale?,* in AA. VV., *Atti delle giornate di studio di Macerata,* 5 – 6 giugno 1989, Giuffrè, Milano, 1990, p. 51 ss., spec. p. 61 ss.
[26] Sui limiti di questa visione, v. V. BAVARO, *Sciopero e rappresentatività sindacale,* in AA. VV., *Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale,* in *Quad. arg. dir. lav.,* Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 17 ss.
[27] V. F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, factum, pacta servanda sunt *(a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale),* cit., p. 374 ss.
[28] V. F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la* nouvelle vague *all'assalto della titolarità individuale,* cit., p. 423 ss.
[29] V. G. GHERA, *Titolarità del diritto di sciopero, tregua o pace sindacale (spunti critici e di metodo),* cit., p. 627 ss.
[30] V. A. ZOPPOLI, *La titolarità sindacale del diritto di sciopero,* cit., p. 166 ss.
[31] V. F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la* nouvelle vague *all'assalto della titolarità individuale,* cit., p. 423 ss.
[32] V. F. LISO – L. CORAZZA, *La clausola di pace: variazioni sul tema,* cit., p. 11 ss. (dell'estratto).

è dovuto più alla mediazione della Commissione di garanzia e al suo potere regolativo che a sanzioni dalla scarsa portata intimidatoria e, se mai, foriere di interminabili e complesse controversie. In quanto sintomo di una contrapposizione energica, lo sciopero può essere regolato, mai represso, come è implicito nell'art. 40 cost., profetico sull'idea di una disciplina che non possa incidere sul diritto soggettivo. Infatti, esso è del lavoratore, che non ha bisogno di alcun consenso, tanto meno di una o più associazioni, per quanto rappresentative[33].

3. L'efficienza del sistema sindacale e lo sciopero come potere del sindacato rappresentativo

Sebbene sostenuta con vigore, se non ardore, la tesi del nesso necessario fra titolarità del diritto di sciopero e rappresentatività lascia perplessi; come è stato argomentato[34], «bisogna riconoscere che il dono della maggiore rappresentatività è stato elargito dalla giurisprudenza anche ad altri sindacati», diversi da quelli tradizionali, e «quindi la funzione selettiva dell'art. 19 è venuta meno. Viceversa, in materia di sciopero», il nostro sistema «ha sempre rifiutato questa tutela e sostegno legislativo (…), perché la nostra cultura sindacale ha sempre accettato, forse come postulato, il principio della titolarità individuale dello sciopero».

Non mi pare convincente parlare di "postulato", se si vuole alludere a una conclusione precostituita e tramandata per tradizione; se mai, con l'eccezione cospicua dei servizi pubblici essenziali e della determinazione con effetti generali delle prestazioni indispensabili, la tesi della titolarità individuale vuole evitare sanzioni nei confronti del dipendente per la violazione di obblighi in tema di sciopero, in particolare di clausole di tregua. Il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli ne era consapevole, sebbene ciò costituisse il fondamentale ostacolo a collegare l'esercizio o addirittura la titolarità dello sciopero alla valorizzazione della rappresentatività.

Forse accantonata ogni speranza di un intervento prescrittivo, va da sé a tacere della legge n. 146 del 1990, il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli ha posto con chiarezza il problema e, richiamando le tesi sulla titolarità collettiva dello sciopero[35] e quelle da lui stesse definite intermedie[36], ha concluso (con rammarico): «in assenza di una disciplina legislativa che regolamenti la relazione tra il profilo collettivo e quello

[33] V. F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la* nouvelle vague *all'assalto della titolarità individuale,* cit., 423 ss.
[34] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Intervento,* in AA. VV., *Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico, Atti del nono Congresso nazionale di diritto del lavoro, Fiuggi 8 – 10 aprile 1988,* Giuffrè, Milano, 1989, p. 193 ss.
[35] V. A. ZOPPOLI, *La titolarità sindacale del diritto di sciopero,* cit., 35 ss.; G. PINO, *Per una rilettura dei temi sulla titolarità del diritto di sciopero: la titolarità collettiva come presupposto del modello autoregolato,* in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* p. 459 ss.
2004, 459 ss.
[36] V. L. NOGLER, *Ripensare il diritto di sciopero?,* cit., p. 315 ss.

individuale dello sciopero», l'idea del nesso con la rappresentatività è destinata «a infrangersi contro un muro di difficoltà, la prima delle quali è quella di selezionare i soggetti legittimati a proclamare»[37].

L'osservazione è decisiva, ma non vi è spazio per le recriminazioni. Nel nostro sistema, se si condivide la visione personalista della stessa aggregazione, con la priorità della decisione del lavoratore su quella del gruppo, lo sciopero è la vera risorsa della democrazia industriale, forma di possibili contestazioni e sovvertimento delle stesse maggioranze sindacali. Ciò non dipende dall'art. 40 cost., del quale, infatti, il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli ha sempre dato una lettura equilibrata[38], senza vedervi divieti inesistenti a un intervento prescrittivo, anche riprendendo spunti dei contributi paterni[39]. Però, per quanto possa spiacere a chi vorrebbe un sistema di relazioni collettive basate sulla rappresentatività, nel lavoro privato il nostro non lo è[40] e rimane legato alla visione propulsiva della scelta della persona, secondo un modello che il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli ha avuto di fronte da sempre e, in qualche misura, soprattutto in tema di sciopero, ha subìto più che condiviso[41]. Tocca a me, che sono un sostenitore dell'opposta visione, forse il più risoluto, almeno nella mia generazione, parlare di una idea differente. Posso solo concludere che non vi sono torto o ragione, ma convinzioni sull'uomo e sul diritto che affondano nell'insondabile intimo di ciascuno e si proiettano nelle scelte e nelle valutazioni inerenti alle regole della nostra società.

4. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la rappresentatività dei soggetti promotori

Il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli ha applicato la sua teoria sul nesso fra sciopero e rappresentatività alla ricostruzione della legge n. 146 del 1990, almeno sotto due diversi profili. In un primo tempo, ha attribuito notevole risalto alla selezione dei soggetti chiamati alla stipulazione degli accordi di determinazione delle prestazioni indispensabili[42], sebbene abbia colto l'evoluzione della normativa, con l'intervento meglio definito della Commissione di garanzia, a presidio degli interessi degli utenti, prima con la proposta, poi con le deliberazioni di regolazione

[37] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* in *Arg. dir. lav.,* 2013, p. 27 ss.
[38] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Vecchi e nuovi problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali,* in *Riv. it. dir. lav.,* 1999, I, p. 38 ss., spec. p. 39 ss.
[39] V. F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, factum, pacta servanda sunt *(a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale),* cit., p. 374 ss., su cui cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* cit., p. 25 ss., nt. 25.
[40] V. V. BAVARO, *Sciopero e rappresentatività sindacale,* in Aa. Vv., *Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale,* cit., p. 20 ss.
[41] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *La responsabilità delle organizzazioni sindacali,* cit., p. 27 ss.
[42] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *I punti di crisi della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,* in *Dir. lav.,* 1993, I, p. 397 ss.

provvisoria delle attività indifferibili. Se mai, la sua fiducia sull'importanza della selezione dei soggetti chiamati a stipulare le intese ha in parte reso meno evidente la sua esatta intuizione sul ruolo decisivo della Commissione, nonostante, durante la sua presidenza, il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli abbia esercitato con energia tali funzioni, a coronamento della sua perspicua analisi teorica[43].

In fondo, la natura e la rappresentatività dei sindacati chiamati a concludere i contratti valutati idonei sono stati aspetti secondari nell'attuazione della legge n. 146 del 1990, il cui centro propulsivo è stata l'attività della Commissione[44]. Ed è stato merito degli studiosi della generazione del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli prima anticipare questo sviluppo e, poi, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, portarlo a compimento[45]. Infatti, se, in un primo tempo, il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli si è chiesto come le proposte della Commissione[46] potessero avere valore normativo[47], sottolineando l'attività creativa di tale organo, in qualche modo a modificazione del tessuto legislativo, dopo il 2000 ha colto senza difficoltà le novità dell'introduzione della provvisoria regolamentazione[48]. Tale importante cambiamento, visto nella sua portata dalla dottrina di venticinque anni fa[49], ha eliminato qualunque forzatura nell'attuazione della legge a causa della supplenza della Commissione e ha eretto la prima nel vero garante dell'interesse pubblico.

In qualche modo, ciò ha risolto il problema della selezione dei soggetti chiamati a stipulare le intese o, per lo meno, ha ridimensionato la rilevanza del tema e ha indirizzato su binari più lineari la successiva esperienza, nonostante, quale Presidente, il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli abbia insistito sulla pretesa necessità di una definizione in nome della rappresentatività di chi potrebbe proclamare lo sciopero[50]. Tuttavia, salvo errore, questo è stato più un tributo alle sue convinzioni profonde che un segnale delle strategie della Commissione durante la sua presidenza, periodo in cui l'attenzione per le ragioni sottese alle iniziative di autotutela si è accompagnata al rispetto per il potere di tutte le organizzazioni, almeno a quanto mi è apparso, dall'esterno.

---

[43] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *I punti di crisi della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,* cit., p. 399 ss.
[44] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Il "ruolo" della Commissione di garanzia e la natura del potere sanzionatorio* ex *art. 4 della legge n. 46 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,* in *Arg. dir. lav.,*1995, p. 139 ss.
[45] V. *Quaderni della Commissione,* 2021, 9 ss.
[46] V. A. D'ATENA, *Costituzione e autorità indipendenti. Il caso della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali,* in *Lavoro e dir.,* 1996, p. 767 ss.
[47] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Il "ruolo" della Commissione di garanzia e la natura del potere sanzionatorio* ex *art. 4 della legge n. 46 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,* cit., p. 139 ss.
[48] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime questione in tema di sciopero nei servizi essenziali dopo la novella dell'11 aprile 2000, n. 83,* in *Arg. dir. lav.,* 2001, p. 196 ss.
[49] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime questione in tema di sciopero nei servizi essenziali dopo la novella dell'11 aprile 2000, n. 83,* cit., p. 196 ss.
[50] V. *Quaderni della Commissione,* 2021, p. 7 ss.

Se la Commissione non può avere un ruolo di impulso nell'ambito di complesse relazioni industriali, se non altro perché una connotazione troppo attiva andrebbe a detrimento della sua imparzialità, in talune occasioni (da identificare in via discrezionale) solo la conoscenza articolata e puntuale del complessivo contrasto sociale può permettere l'esercizio ragionevole delle funzioni di valutazione dei comportamenti (in previsione della possibile applicazione di sanzioni) e dei codici o degli accordi, in specie se si considera come questa ultima prerogativa sfoci nella regolazione provvisoria.

Se dall'art. 13 della legge n. 146 del 1990 risulta come la Commissione debba considerare le attività dei sindacati dei prestatori di opere subordinati e quelle dei gruppi di lavoratori autonomi, l'art. 13, lett. h), conferma, se mai ve ne fosse stata necessità, l'equidistanza strutturale dalle parti in conflitto, poiché l'organo deve agire anche se «rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi», in specie qualora tali condotte «possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso». Tale azione preventiva si collega all'acquisizione di specifiche informazioni, le quali, per permettere l'esercizio della prerogativa dell'art. 13, lett. h), devono riguardare le cause delle tensioni nelle relazioni collettive e non solo gli effetti sulla proclamazione dello sciopero. In caso contrario, la Commissione dovrebbe ripiegare su una dimensione repressiva (richiamata dall'art. 13, lett. i, in connessione con l'art. 4) e non potrebbe collegare la valutazione di idoneità, la formulazione della proposta e la regolazione provvisoria a una più circostanziata analisi dell'assetto del sistema sindacale, necessaria per dare impulso a una prevenzione e a una mediazione che, restando imparziali, siano efficaci. Tali sviluppi erano subito stati colti dal prof. Giuseppe Santoro-Passarelli[51].

5. La rappresentatività sindacale e la determinazione delle prestazioni indispensabili

Con una risoluta accentuazione del risalto della determinazione della Commissione, si è detto che il contratto potrebbe «concorrere a realizzare l'obbiettivo del contemperamento voluto dalla legge solo se inteso strumentalmente come elemento costitutivo di un procedimento (...) fondato su di una fase negoziale e una amministrativa»[52]. L'atto della Commissione è condizione di efficacia dell'accordo, non tanto perché il contratto non la abbia (dal momento che già esiste quella *inter partes*), ma ai fini della sua applicabilità generale. Le intese non valutate in modo positivo vincolano in forza del diritto comune, poiché, concluso il patto, le sue prescrizioni obbligano le parti. Nel contesto della legge n. 83 del 2000, si deve

[51] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime questione in tema di sciopero nei servizi essenziali dopo la novella dell'11 aprile 2000, n. 83,* cit., p. 196 ss.
[52] V. P. PASCUCCI, *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali,* Giappichelli, Torino, 1999, 136 ss.

comunque fare riferimento alle determinazioni della Commissione, qualora adottate. In carenza, l'accordo non idoneo può produrre i suoi effetti fra le parti, sebbene non sia sufficiente per cogliere le prestazioni indispensabili", proprio per l'assenza del necessario apprezzamento positivo.

Nell'impostazione della Corte costituzionale[53], i regolamenti di servizio erano stati identificati quale privilegiato strumento di attribuzione dell'applicabilità *erga omnes* alle clausole convenzionali. Invece, nei riguardi di tutti i prestatori di opere rileva il contratto, non i successivi atti del datore di lavoro, che possono definire le soluzioni negoziali, a paragone delle situazioni di ciascuna azienda o amministrazione, senza riguardare le "prestazioni", ma la cernita delle ulteriori, separate e consequenziali misure organizzative. In tale caso, il regolamento attua l'intesa e può essere sostituito dalla "comandata"[54], se conforme alla proposta e alla regolazione provvisoria. Peraltro, non si può «confondere il regolamento (…) concordato con l'ordine di servizio unilaterale da adottare, in mancanza dell'accordo aziendale, conformemente all'accordo nazionale valutato idoneo»[55]. Infatti, solo il primo può interferire con la scelta delle "prestazioni indispensabili", mentre il secondo si può soffermare sui modi di applicazione[56].

L'attribuzione dell'efficacia *erga omnes* all'accordo implica la selezione di un solo negozio in ciascun ambito (di categoria, aziendale o, al limite, territoriale), con criteri gerarchici di soluzione dei conflitti fra più livelli. Per il lavoro privato non è affrontato il tema della rappresentatività degli stipulanti[57] e tale silenzio accentua la responsabilità e lo spazio di iniziativa della Commissione[58] e fa gravare sulla valutazione di idoneità il compito di sancire la credibilità del testo negoziale[59]. Poiché la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento di efficacia *erga omnes*, l'esame della Commissione non si può fermare alla coerenza delle clausole e possono essere approvati i soli contratti conclusi con sindacati forniti di una sufficiente rappresentatività[60]. Sebbene i parametri utilizzati siano frutto di analisi non codificate, non vi è stata eccessiva distonia fra il modello invalso nel lavoro pubblico e quello del settore privato; comunque, la valutazione presuppone un proporzionato

[53] V. Corte costituzionale 18 ottobre 1996, n. 344, in *Giur. it. rep.,* 1996.
[54] E, cioè, da un provvedimento episodico.
[55] V. P. PASCUCCI, *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali,* cit., p. 136 ss.
[56] A ragione si afferma che, "in presenza di presidi minimi concordati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, il giudice non può procedere alla "comandata"; cfr. Trib. Milano 14 febbraio 2000, in *Riv. crit. dir. lav.,* 2000, p. 333. V. anche Pret. Milano 17 marzo 1998, *ibid.,* 1998, p. 632.
[57] V. G. GHEZZI, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale: esperienza e prospettive della Commissione di garanzia,* in AA. VV., *Sciopero e rappresentatività sindacale,* Giuffrè, Milano, 1999, p. 3 ss.
[58] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Vecchi e nuovi problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali,* cit., p. 43 ss.
[59] V. F. CARINCI, *L'attività della Commissione di garanzia (legge n. 146 / 1990),* in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* 1992, p. 446 ss.
[60] V. P. CURZIO, *Autonomia collettiva e sciopero nei servizi essenziali,* Cacucci, Bari, 1992, p. 135 ss.

accreditamento dei soggetti collettivi stipulanti, in un caso in forza dei principi del decreto n. 165 del 2001, nell'altra ipotesi con una più libera verifica di fatto.

Il problema di sciogliere i motivi di dissenso fra le associazioni sindacali è rimesso in teoria al *referendum*, regolato dall'art. 14 e fino a ora incapace di superare i contrasti[61]. Il rilievo della rappresentatività[62] non è in contraddizione con il modesto successo del *referendum,* che non ha dato risultati incoraggianti[63]; peraltro, il legislatore del 2000 non ha bene chiarito il nesso con il potere di regolazione provvisoria, sul quale grava il compito di rimediare alle situazioni di stallo nel negoziato. Sebbene tale provvedimento abbia conseguenze temporanee e sia solo eventuale (per l'ipotesi di mancata stipulazione di un adeguato accordo)[64], la legge n. 83 del 2000 vede in tale atto l'alternativa obbligatoria al contratto[65]. Se ne ricava una ridistribuzione delle competenze a vantaggio della Commissione, non tanto perché gli accordi perdano la natura di "contratti collettivi", ma perché l'art. 2, secondo comma, della legge n. 146 del 1990 non ha uno sbocco obbligato nell'intesa, ma può trovare piena realizzazione persino se le strutture collettive e i datori di lavoro restino inerti. Ciò non rende inutile il negozio, perché questo può prendere in qualsiasi momento il posto della determinazione provvisoria della Commissione, trovando punti di equilibrio in parte differenti, che, se indicati da un coerente accordo, concluso da soggetti rappresentativi, la Commissione può valutare idonei[66].

Ora, il contemperamento ha nella Commissione un garante molto meno disarmato o, meglio, dotato dello stesso strumento della "proposta", nota anche prima del 2000, ma la quale, divenuta regolazione provvisoria, ha un risoluto sostegno normativo e acquista tipicità, definizione dei presupposti[67], specificazione degli effetti, in sostanza una piena accettazione dell'ordinamento[68]; tuttavia, è sempre un rimedio estremo, perché le indicazioni della Commissione non si basano sul consenso, prima risorsa di contenimento del conflitto[69]. In sostanza, "proprio in quanto salta a piè pari, soprattutto in presenza di un alto grado di frammentazione sindacale, qualunque

[61] V. F. SANTONI, *Le fonti di disciplina degli scioperi e l'efficacia della proposta della Commissione di garanzia,* in *Riv. it. dir. lav.,* 1999, I, p. 175 ss.
[62] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Vecchi e nuovi problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali,* cit., p. 43 ss.
[63] V. G. GHEZZI, *Un'importante riforma tutta in salita: la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,* in *Riv. giur. lav.,* 1999, I, p. 725 ss.
[64] V. Pret. Firenze 29 aprile 1993, in *Arg. dir. lav.,* 1996, p. 352; Pret. Genova 31 dicembre 1993, in *Lavoro e giur.,* 1994, p. 489; Pret. Napoli 9 febbraio 1994, in *Mass. giur. lav.,* 1994, p. 21 ss.; Pret. Bologna 7 novembre 1995, in *Lavoro e giur.,* 1996, p. 307.
[65] V. P. PASCUCCI, *Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali,* cit., p. 153 ss.
[66] V. V. BAVARO, *Procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti collettivi nei servizi essenziali*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* 2000, p. 395 ss.
[67] V. M.V. BALLESTRERO, *La Commissione di garanzia dieci anni dopo,* in *Quad. dir. lav. rel. ind.,* n. 25, 2001, 35 ss., spec. p. 39 ss.
[68] V. M.T. CARINCI, *L'immagine della l. 146 / 1990 nelle pronunce giurisprudenziali: l'affermazione del modello pubblicistico,* in *Quad. dir. lav. e relazioni ind.*, 2001, p. 200 ss., spec. p. 205 ss.

problema di effettiva rappresentatività della fonte", la provvisoria regolazione "reca con sé, sempre, l'ombra dell'anonimato"[70].

6. Le recenti posizioni della Commissione di garanzia

Queste mie tradizionali posizioni, un po' conservatrici e in fondo tributarie all'ortodossia non avrebbero potuto accontentare il prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, nella sua riflessione sull'effettività e nell'applicazione allo sciopero della nozione di rappresentatività. L'idea per cui tale categoria avrebbe condizionato la determinazione delle prestazioni indispensabili, secondo linee parallele nel lavoro privato e in quello pubblico, riportava il problema a quello dell'efficacia soggettiva generale dei contratti. In un atto ufficiale del 2021[71], si legge: «siamo di fronte a una frammentazione della rappresentanza degli interessi, in un contesto che vede anche una frammentazione dei processi produttivi, insieme alla diffusa crisi dei corpi intermedi nella loro tradizionale funzione di trasmissione fra domande collettive e volontà politica. L'esigenza di una verifica della rappresentanza si avverte sia con riferimento alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che delle associazioni dei datori di lavoro. Si consideri che in alcuni servizi pubblici essenziali, la frammentazione della rappresentanza si assesta anche su trenta sigle sindacali, alle quali si contrappongono circa sei o sette associazioni».

Una visione incentrata sulla funzionalità del sistema di relazioni industriali non sarebbe stata suscettibile di una più chiara illustrazione, nella convinzione per cui la rappresentatività (e non la sola rappresentanza), quindi la forza del gruppo, non il potere conferito in sede negoziale potrebbero consentire l'esercizio dell'iniziativa collettiva. Quale… convinto sostenitore delle tesi più abituali, del padre e non del figlio, compete a me il compito non di aderire a impostazioni difformi dalle mie idee, ma, almeno, di spiegarne la genesi. Non mi resta che ripetere frasi del mio ultimo libro, a coronamento di una riflessione coerente anche con un franco e affettuoso confronto con le idee del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli.

Nel pensiero occidentale, fino da quello greco e, a maggiore ragione oggi, l'idea della priorità della persona[72] e quella opposta del carattere originario della prospettiva collettiva si sono combattute e persino intrecciate, senza che l'una o l'altra si possa dire prevalente, né è persuasivo andare alla ricerca di una anteriorità o di un dominio di una visione sull'altra. Se mai, vi è da chiedersi dove stiano le preferenze di ciascuno, di fronte a un problema eterno, tale da interpellare la

[69] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Vecchi e nuovi problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali,* cit., p. 43 ss.
[70] V. G. GHEZZI, *Un'importante riforma tutta in salita: la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,* p. 707 ss.
[71] V. *Quaderni della Commissione,* 2021, p. 7 ss.
[72] V. P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative,* Giuffrè, Milano, 1987, p. 219 ss.

comprensione della vita. L'idea privatistica del contratto collettivo rimanda al venire prima del singolo sul gruppo e alla concezione dell'associazione come espressione e portato della persona e della sua volontà[73], manifestata con una libera adesione, costitutiva del momento superindividuale[74]. Questa affermazione si contrappone a quella sul predominio strutturale della socialità[75], con letture della vita etica e politica incompatibili. Oggi, la crisi[76] mette in secondo piano le capacità erogative dello Stato e fa discutere della sua razionalità. È più facile pensare all'anteriorità originaria della persona e dell'autoresponsabilità dei gruppi, quale portato dell'associarsi, con un percorso ascendente e con la creazione dei corpi sociali a causa delle valutazioni degli aderenti. Tuttavia, in un futuro, può cambiare la debolezza attuale del nostro sistema istituzionale, sebbene ciò sia poco probabile.

Per chi veda l'antecedenza della dimensione individuale, l'approdo nel sistema civilistico è quasi obbligato, perché solo queste tesi danno ragione del sorgere dell'interesse collettivo[77], senza che assuma vesti autoritarie, ma in quanto antepone la persuasione alla pure necessaria manifestazione del potere sindacale. La rappresentanza è al punto di intersezione fra valori individuali e collettivi e al centro delle tensioni fra persona e gruppo[78]. Essi non possono essere sullo stesso piano, per quanto abbiano entrambi uno spazio enorme nella vita quotidiana; se si va al fondo delle convinzioni di ciascuno, uno dei due momenti deve essere anteposto all'altro, spiegandolo e qualificandolo. Dopo la rivoluzione industriale e a partire dai modelli ottocenteschi[79], il negozio sindacale è stato un altro tassello nella dialettica, da reputare infinita, sul senso della nostra esistenza, in una proiezione morale e politica, poiché ci si deve chiedere se si parta dall'originaria centralità dell'uomo o da quella del relativo contesto sociale.

In questo sta il fascino duraturo del contratto collettivo, una figura determinata sul piano storico[80], frutto di specifiche contingenze e inserita in un preciso modello di produzione industriale e in un assetto sorto in una fase dell'evoluzione del mondo occidentale. Insieme, il negozio sindacale è un emblema dell'esperienza

[73] V. M. GRANDI, *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello,* in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.,* 1981, p. 355 ss.
[74] V. P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative,* cit., p. 219 ss.
[75] V. G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela,* Cedam, Padova, 1981, p. 75 ss.
[76] Sul suo impatto sul sistema sindacale, v. L. MARIUCCI, *Contratto e contrattazione collettiva oggi,* in *Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero,* Giappichelli, Torino, 2013, p. 197 ss.
[77] V. M. DELL'OLIO, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale,* in M. DELL'OLIO – G. BRANCA, *L'organizzazione e l'azione sindacale,* Cedam, Padova, 1980, p. 75 ss.
[78] V. M. PERSIANI, *Il problema della rappresentanza e della rappresentatività del sindacato in una democrazia neo – corporativa,* in *Dir. lav.,* 1984, I, p. 3 ss.
[79] V. B. MONTANARI, *Teoria e prassi nelle dottrine giussindacali,* Giuffrè, Milano, 1979, p. 57 ss.
[80] V. G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale,* ed. II, Edizioni di comunità, Milano, 1972, p. 37 ss.

professionale, con il confrontarsi di una visione dell'uomo basata sulla sua priorità e, al contrario, di una idea dell'anteriorità del gruppo, quale spiegazione della stessa persona e luogo necessario di soluzione dei suoi problemi.

A rileggere le pagine del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli dal punto di vista di un sostenitore dell'immodificabile priorità della persona e, quindi, della relativa marginalità del concetto di rappresentatività, mi chiedo se la citata contrapposizione non possa essere concepita, almeno nell'Italia contemporanea, come una riedizione di quella fra idealità e realismo, fra una assoluta fiducia nella concezione personalistica dei diritti e dell'agire e una più misurata lettura dell'iniziativa collettiva, quale espressione effettiva di gruppi consolidati. Se si volesse accettare questa revisione critica e, forse, questa semplificazione, il contributo del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli risalterebbe comunque nella sua originalità e nel suo lucido tentativo di revisione di impostazioni che, come dimostra tutta la sua produzione, ha considerato incoerenti con le dinamiche delle organizzazioni sindacali, a maggiore ragione a proposito dell'autotutela collettiva, in specie nei servizi pubblici essenziali.

GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI E IL LAVORO "PARASUBORDINATO"

Orsola Razzolini
Professoressa Ordinaria in Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Milano Statale

Abstract [It]: Il contributo ripercorre i principali risultati scientifici raggiunti da Giuseppe Santoro-Passarelli nello studio del lavoro subordinato e parasubordinato che ha costituito uno dei suoi principali temi di ricerca. A partire da una breve analisi dell'approccio metodologico di GSP e delle principali figure intellettuali che ne hanno influenzato il percorso scientifico, vengono ripercorse le ipotesi scientifiche contenute nella monografia del 1979 sottolineandone la perdurante attualità. Nel paragrafo conclusivo, il contributo si sofferma sui saggi più recenti dedicati all'analisi delle novità normative e alla tutela della dignità della persona, messa a repentaglio dalle nuove tecnologie e dalla crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro. In conclusione, si osserva come il concetto di dipendenza economica, quale chiave di accesso alle protezioni, rappresenti un fil rouge dell'intera opera di GSP, dalla monografia del 1979 sino agli ultimi saggi.

Abstract [En]: *The paper outlines Giuseppe Santoro-Passarelli's main scientific findings in the study of subordinate and parasubordinate work, which was one of his main research topics. After a brief analysis of GSP's methodological approach and of the main intellectual figures who influenced his scientific path, it is emphasised how the scientific hypotheses contained in the 1979 monograph are still relevant today. It also takes into account his most recent articles devoted to the analysis of new forms of regulation and the protection of human dignity, which is threatened by new technologies and by the increasing precariousness of labour relations. The conclusion is that the concept of economic dependence, as the key to access to labour protection, is a fil rouge of the entire work of GSP, from the 1979 monograph to its most recent articles.*

SOMMARIO: 1. Giuseppe Santoro-Passarelli: uno studioso «pragmatico». – **2.** Il lavoro "parasubordinato" di Giuseppe Santoro-Passarelli. – **3.** Tra collaborazioni organizzate dal committente e lavoro autonomo «economicamente dipendente»: il cerchio si chiude?.

1.Giuseppe Santoro-Passarelli: uno studioso «pragmatico».

È stato per me un onore e un privilegio lavorare accanto a Giuseppe Santoro-Passarelli nel periodo in cui ha presieduto la Commissione di garanzia

dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (2016-2023). La nostra frequentazione è diventata per me nel tempo una straordinaria fonte di arricchimento scientifico e personale. Tra i tratti umani che di lui più mi sono rimasti impressi vorrei ricordare la schiettezza, la profondità, l'umiltà (mai una volta si è messo su un piedistallo nonostante la statura scientifica), la curiosità che sempre accompagna lo studioso veramente appassionato.

GSP ha vissuto l'esperienza di presidente della Commissione di garanzia da *studioso pragmatico*. Può suonare come ossimoro ma egli era, a mio parere, uno studioso pragmatico, privo di condizionamenti ideologici, sempre teso alla risoluzione di problemi e alla ricerca del dialogo tra diritto e realtà effettuale, tra diritto e società, come ben emerge dal titolo *Realtà e forma* che egli ha voluto dare ai suoi scritti. Un titolo ispirato a due figure intellettuali che hanno accompagnato il suo percorso di ricerca: Gino Giugni, divenuto suo maestro subito dopo la laurea, e Tullio Ascarelli, vissuto ben prima, a cui lo stesso Giugni si ispirava.

Tullio Ascarelli è vissuto in un'epoca attraversata da un'«ansia di rinnovamento» delle categorie concettuali molto simile a quella che si respira oggi. Al tempo erano l'impresa e la produzione industriale di massa i fenomeni economici così dirompenti sulla vita sociale e sui rapporti di produzione da richiedere un profondo ripensamento, una modernizzazione, degli schemi classici del diritto civile e commerciale[1]. Oggi sono l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle tecnologie digitali ad aver prodotto un vero e proprio scossone ai rapporti sociali ed economici, impegnando i giuristi di tutto il mondo ad una rinnovata riflessione sulle "grandi categorie" e sulla loro idoneità a rappresentare e regolare i magmatici mutamenti in atto.

Secondo Ascarelli, l'erompere di nuove forme di organizzazione economica e sociale produceva altresì una crisi della sovranità nazionale e della statualità del diritto (dogma del positivismo giuridico del XIX secolo) nonché una crescente difficoltà di ridurre il diritto allo stato[2]. Un'affermazione di straordinaria attualità se solo si considerano gli sforzi che la dottrina sta oggi profondendo nella costruzione di un «diritto transnazionale del lavoro», basato sulla commistione tra categorie di diritto pubblico e privato, tra soggetti privati e organismi pubblici, al fine di rispondere alle sfide globali dell'economia e all'impossibilità degli stati e della stessa

[1] Sul punto v. le parole di T. ASCARELLI, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Dir. ec.*, 1955, II, p. 1179 qui p. 1198 dove l'a. osserva che «È d'altra parte proprio l'emersione della produzione industriale di massa quella che […] ha resa chiara l'inconsistenza della premessa di un ordine giuridico naturalmente posto ed ha accentuato la coscienza della storicità del diritto e della funzione dell'interprete, facendo apparire il diritto di ogni momento piuttosto come fatto e costruito, nel contrasto di tendenze e valutazioni, piuttosto che come dato e scoperto». Per tutti v. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 185 ss.

[2] V. T. ASCARELLI, *Certezza del diritto e autonomia delle parti*, in ID., *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 123.

Unione europea di adottare risposte regolative adeguate, dotate di efficacia extraterritoriale[3].

La prospettiva metodologica di Ascarelli ha ispirato l'opera di Gino Giugni, impegnato nella ricerca di un «canale costante di comunicazione» tra diritto e realtà effettuale attraverso l'elaborazione della teoria dell'ordinamento intersindacale[4], ed ha costituito un vero principio guida per GSP. Basti dire che, quando venne nominato nella Commissione di garanzia, GSP, che non si era mai dedicato alla professione, considerò subito quest'esperienza l'occasione per acquisire un punto di vista privilegiato sulla realtà economica-sociale e sul diritto effettivo. Nei quasi sette anni di presidenza (2016-2023), gli sconvolgenti mutamenti politici, economici e sociali – dalla pandemia all'avvento dell'intelligenza artificiale – vissuti e letti con la lente profondamente umana del conflitto collettivo, sollecitarono GSP a riprendere gli studi sul lavoro autonomo, sulla precarietà, sulla dignità della persona che egli, negli ultimi mesi della sua vita, riteneva minacciata.

Prima di addentrarmi nella analisi, pur breve, di questa sua parte del percorso di ricerca, al fine di meglio comprendere la sua impostazione metodologica, vorrei ricordare un ultimo fatto. Un giorno gli chiesi, peccando certamente di ingenuità, se questo suo ispirarsi al «realismo giuridico» di Ascarelli potesse essere letto quasi come reazione al «formalismo giuridico» del padre, Francesco Santoro-Passarelli. Basti pensare al giudizio che Paolo Grossi ha dato delle *Dottrine generali del diritto civile* del 1944, considerato l'espressione massima dell'idea che il sapere giuridico, per avere capacità ordinante, deve «depurarsi di scorie contingenti e particolari e a sovrastare la incandescenza e mobilità della realtà fattuale con i propri schemi categoriali astratti»[5]. In FSP il sistema dei concetti assorbe ogni profondità storica, scrive Guido Alpa, e non contempla alcun riferimento «ai fatti economici di cui è intrisa la forma giuridica»[6]. Tuttavia, GSP considerava questi giudizi sul padre ingenerosi. A dimostrazione di ciò egli citava l'interesse di FSP per il nascente diritto del lavoro e per il diritto sindacale, il cui problema principale, all'indomani della soppressione del regime corporativo e dell'avvento della Costituzione, consisteva proprio nel rendere gli schemi giuridici del diritto privato – come l'autonomia privata e la rappresentanza – in grado di spiegare e rappresentare concetti come l'interesse collettivo e la prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale, coniugandoli al contempo con le norme costituzionali (come gli artt. 39 e 2)[7]. Anche per FSP a contare era in definitiva il diritto effettivo come ben emerge da un suo

[3] Per tutti W. S. RAYMOND, *Teoría del Derecho Transnacional del Trabajo*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2022; ID., *Le catene globali della produzione e la costruzione di un diritto del lavoro senza frontiere*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 2020, p. 187 ss.
[4] G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, Giuffrè, 1960.
[5] P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 281.
[6] G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari, Editori Laterza, 2000, p. 326.

scritto, *Quid ius?*[8], in cui egli, nel riflettere sui rapporti tra diritto scritto e diritto non scritto vivente o "realmente esistente" e sulla funzione della scienza giuridica, teorizzava la fine del sogno del diritto positivo come diritto scritto e la crescente «validità vincolante»[9] del diritto non scritto. Celebre la sua affermazione, sollecitata specialmente dai mutamenti in atto nel diritto del lavoro, «il fatto sorretto dal consenso fa legge»[10], che GSP spesso ricordava.

2.Il lavoro "parasubordinato" di Giuseppe Santoro-Passarelli.

Uno dei principali filoni di ricerca di Giuseppe Santoro-Passarelli è stato come noto il lavoro subordinato e "parasubordinato": termine, quest'ultimo, che egli aveva inserito tra due virgolette nel titolo della monografia del 1979 ma che poi è divenuto di uso corrente. Sino al convegno dei Lincei del 24 febbraio 2023, l'ultimo da lui organizzato, GSP non ha mai smesso di interrogarsi, senza condizionamenti ideologici, sul tema della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e sulle nuove forme di collaborazione e integrazione tra impresa e lavoro, anche alla luce della recente rivoluzione tecnologica e dell'avvento dell'economia digitale. Un lavoro che, come ha di recente scritto Luca Nogler, è stato in realtà un *work in progress* che lo ha accompagnato per tutta la vita[11].

L'intento della ricerca, che incomincia non per caso con una citazione di Gino Giugni, è verificare se la nuova categoria del lavoro parasubordinato possa contribuire a colmare la sfasatura tra la funzione economica e sociale del diritto del lavoro, che egli individua nella tutela del contraente debole, e la subordinazione come criterio formale di imputazione delle protezioni. Anticipando di molto i tempi, GSP osserva già nel 1979 che «la realtà del lavoro prestato ad altri risulta sempre più frequentemente contrassegnata da una posizione di dipendenza economica del prestatore d'opera cui non corrisponde una sua formale subordinazione»[12]. Il lavoro monografico anticipa sotto diversi aspetti alcune riflessioni oggi divenute di grande attualità.

Anzitutto, GSP individua nella dipendenza economica un ulteriore possibile criterio selettivo e di imputazione delle tutele da porre accanto alla subordinazione classica così anticipando di molto gli studi sul lavoro economicamente dipendente

[7] V. specialmente F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, Jovene, 1967, p. 40; ID., voce *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, p. 369 ss.
[8] F. SANTORO-PASSARELLI, *Quid ius?*, ripubblicato dalla *Riv. it. scienze giur.*, 2016, 7, p. 41 ss.
[9] F. SANTORO-PASSARELLI, *Quid ius?*, cit., p. 42.
[10] *Ibidem*, p. 42.
[11] L. NOGLER, *«Caro Gino, il giovane è impaziente». Il lavoro "parasubordinato" e la collana di diritto del lavoro promossa da Giuseppe Pera*, in corso di pubblicazione in *Un ricordo di Santoro-Passarelli, nel giorno del suo compleanno*, Roma, Sapienza Università di Roma.
[12] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro "parasubordinato"*, Milano, Franco Angeli, 1979, p. 10.

degli anni duemila[13]. Come si vedrà a breve, questo costituisce anche uno dei punti della sua argomentazione che sollevò maggiori critiche da parte della dottrina. E tuttavia è indubbio che la sua proposta interpretativa contenesse elementi innovativi che sono stati compiutamente sviluppati solamente vent'anni dopo.

In secondo luogo, GSP prende le mosse dalla "crisi" della fattispecie fondamentale del diritto del lavoro, la subordinazione, e ipotizza che una disciplina per tipi legali (o fattispecie) non si riveli sempre idonea a offrire un'adeguata rappresentazione normativa del tipo sociale nella sua evoluzione storica. Anche in questo caso l'a. anticipa il dibattito che ha contraddistinto la riflessione giuridica degli ultimi anni: quello sulla crisi sia della fattispecie fondamentale della subordinazione quale criterio esclusivo di imputazione delle tutele[14] sia della tecnica legislativa incentrata sul binomio fattispecie-effetti[15].

Nella riflessione dell'a. vi sono infine due snodi teorici che hanno resistito nel tempo e, anzi, hanno trovato recente conferma. Il primo riguarda la complessa distinzione che intercorre tra le istruzioni, compatibili con il lavoro autonomo, e il potere direttivo e lo *ius variandi*, viceversa compatibili con la subordinazione. Per GSP le direttive, nel lavoro autonomo, hanno lo scopo di garantire la conformità della prestazione alle condizioni stabilite dal contratto; la loro funzione programmatica non impone al lavoratore, a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato, di «stare in attesa di ordini o meglio di stare a disposizione del creditore di lavoro»[16]. Viceversa, il potere direttivo, che pure può manifestarsi con diversi gradi di intensità, è il potere di conformazione del comportamento dovuto e presuppone che il debitore sia a disposizione del creditore del prestatore di lavoro. Si tratta di una distinzione che conserva valore ancora oggi[17].

Il secondo snodo teorico attiene alla enucleazione del significato del requisito del «coordinamento», requisito essenziale della fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. Secondo GSP, il coordinamento «a differenza della subordinazione, non esclude che il prestatore possa determinare

[13] Per tutti A. PERULLI, *Lavoro autonomo e dipendenza economica, oggi*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, p. 221 ss.; M. PALLINI, *Il lavoro economicamente dipendente*, Padova, Cedam, 2013.

[14] Per tutti, da ultimo, A. PERULLI, *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2021; S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione. Studi sul campo di applicazione del diritto del lavoro*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2024.

[15] T. TREU, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, in *Lavoro e dir.*, 2017, p. 367 ss.; A. PERULLI - T. TREU, *"In tutte le sue forme e applicazioni". Per un nuovo Statuto del Lavoro*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 73 ss.; T. TREU, *Trasformazione o fine delle categorie?*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 2023, p. 339 ss.

[16] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro "parasubordinato"*, cit., p. 46.

[17] V. tuttavia le diverse opzioni teoriche interpretative di M. MARAZZA, *Collaborazioni organizzate e subordinazione: il problema del limite (qualitativo) di intensificazione del potere di istruzione*, in *Arg. dir. lav.*, 2016, n. 6, I, p. 1168 ss.; F. FERRARO, *Studio sulla collaborazione coordinata*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 417 ss. GSP tornerà sulla distinzione tra istruzioni e potere direttivo in *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, p. 426.

autonomamente o d'accordo con il datore di lavoro [committente] non solo le modalità ma anche il luogo e il tempo di adempimento della prestazione»[18]. Si rinviene qui l'idea che il coordinamento, per risultare compatibile con una forma di lavoro autonomo, non possa consistere in un potere unilaterale del committente nei confronti del prestatore d'opera ma in un'attività da quest'ultimo svolta autonomamente o «d'accordo» con il committente. La tesi resterà minoritaria per molto tempo; prevarrà infatti l'interpretazione del coordinamento come potere unilaterale del committente nei confronti del prestatore d'opera prospettata in un celebre saggio di De Luca Tamajo, Flammia e Persiani con cui GSP non smetterà mai di confrontarsi[19].

Nel contesto descritto non stupisce che GSP abbia accolto con favore l'art. 15 l. n. 81 del 2017 che ha fornito un'interpretazione autentica del requisito del coordinamento al fine di renderlo compatibile con il lavoro autonomo. In base a tale disposizione la «collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa». L'intervento legislativo, giudicato da GSP opportuno, si era reso necessario in seguito all'introduzione, nel 2015, della nuova fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente che aveva reso ancor più urgente che in passato tracciare un confine tra eterodirezione ed etero-organizzazione, selettive della disciplina del lavoro subordinato, e coordinamento, compatibile con il lavoro autonomo. In definitiva, il coordinamento viene ora inteso, almeno dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente e in linea con quanto GSP sosteneva già nel 1979, come il risultato di un'attività bilaterale svolta di comune accordo tra le parti e non più come l'espressione di un «potere giuridico» unilaterale del committente[20].

[18] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro "parasubordinato"*, cit., p. 66.

[19] R. DE LUCA TAMAJO - R. FLAMMIA - M. PERSIANI, *La crisi della nozione di subordinazione e della sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un approccio sistematico in una prospettiva di valorizzazione di un* tertium genus, in *Lav. inf.*, 1996, p. 75.

[20] È questa l'interpretazione oggi accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente. V. F. MARTELLONI, *I rimedi nel "nuovo" diritto del lavoro autonomo*, in *Lavoro e dir.*, 2017, n. 3-4, p. 533; R. VOZA, *La modifica dell'art. 409, n. 3, c.p.c. nel disegno di legge sul lavoro autonomo*, Working Paper CSLDE "Massimo D'Antona" – IT, 2017, n. 318; D. MEZZACAPO, *L'incerta figura delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, p. 49 qui p. 54; A. PERULLI, *Il nuovo art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 15, l. 22 maggio 2017, n. 81)*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, p. 141 ss.; ID., *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 144 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" – IT, 2020, n. 411, p. 6, nonché ID., *La subordinazione in trasformazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, p. 1125 ss.; O. RAZZOLINI, *I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, p. 349 ss.; A. PILATI, *Essere o non essere parasubordinati. Il dilemma degli amministratori di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2017, p. 1084 qui p. 1093 ss.; ID., *Le collaborazioni organizzate dal committente e le incertezze della giurisprudenza sul lavoro tramite piattaforma*, in *Labour & Law Issues*, 2021, vol. 7, p. 57 ss.; A. MARESCA, *Brevi cenni sulle*

È rimasta invece minoritaria in dottrina la tesi di fondo del libro, secondo cui dagli artt. 2113 c.c. e 409, n. 3 c.p.c. sarebbe possibile ricavare la rilevanza giuridica sostanziale della condizione di debolezza contrattuale che da «dato pre-giuridico» diverrebbe dato caratterizzante il vincolo obbligatorio, la cui sussistenza dovrebbe quindi essere accertata dall'interprete, nel giudizio di qualificazione, insieme a continuità, coordinamento e natura prevalentemente personale della prestazione, tratti caratterizzanti l'art. 409, n. 3. La critica principale mossa a questa proposta interpretativa è che la debolezza contrattuale può essere assunta a *ratio* protettiva ma non a dato di fattispecie[21]. Per l'orientamento maggioritario, infatti, sono continuità, coordinamento e natura prevalentemente personale della prestazione gli elementi denotativi della condizione di debolezza del prestatore d'opera che giustifica l'estensione, pur in misura minima, di alcune tutele tipiche del lavoro subordinato.

Vorrei però sottolineare un passaggio: per GSP individuare la debolezza contrattuale come dato di fattispecie ulteriore era importante perché il coordinamento, lungi dal poter essere interpretato come potere giuridico del committente nei confronti del prestatore, esprimeva solo il dato della connessione funzionale tra la prestazione e l'attività esercitata dal destinatario della stessa, di per sé perfettamente compatibile con una situazione di parità contrattuale. In altri termini, nel dare del coordinamento un'interpretazione che difendeva e rafforzava, non metteva a repentaglio, l'autonomia del prestatore d'opera, GSP si sentiva poi in una certa misura costretto a cercare al di fuori della fattispecie l'elemento giustificatore dell'intervento protettivo. Forse, gli sarebbe a tale fine bastato valorizzare gli elementi della durata continuativa del rapporto e della natura prevalentemente personale della prestazione. Ad ogni modo GSP difenderà con forza la sua tesi anche nel 1988, in occasione del convegno svoltosi a Trento e organizzato da Marcello Pedrazzoli[22]. La sua riflessione si arricchisce qui del riferimento al "tipo normativo", chiaro omaggio al dibattito allora dominante su metodo tipologico e metodo sussuntivo, tipo legale e tipo normativo.

---

collaborazioni etero-organizzate, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, I, p. 73 ss.; E. GHERA, *Considerazioni sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Dir. merc. lav.*, 2021, p. 553 qui p. 554 ss.; S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione. Studi sul campo di applicazione del diritto del lavoro*, cit., p. 226 ss. In giurisprudenza, oltre a Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, v. la recente Trib. Gorizia, pronunciata il 23 gennaio 2025.

[21] V. specialmente le critiche formulate da M. PEDRAZZOLI, *Prestazione d'opera e parasubordinazione*, *Riflessioni sulla portata sistematica dell'art. 409, n. 3, c.p.c.*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, I, cit., p. 508 ss.; M. V. BALLESTRERO, *L'ambigua nozione di lavoro parasubordinato*, in *Lavoro e dir.*, 1987, n. 1, p. 41 ss.; M. PERSIANI, *Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa*, in *Dir. lav.*, 1998, I, p. 205; A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, in A. CICU, F. MESSINEO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, p. 215 ss.

[22] G. SANTORO-PASSARELLI, *Chiose sulla parasubordinazione*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni*. *Comparazioni e prospettive*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 139 ss.

3.Tra collaborazioni organizzate dal committente e lavoro autonomo «economicamente dipendente»: il cerchio si chiude?

Va ora considerata un'altra disposizione legislativa che ha inciso non poco sulle categorie del diritto del lavoro e che è stata ampio oggetto di riflessioni da parte di GSP: l'art. 2, co. 1 d.lgs. n. 81 del 2015 che ha introdotto la fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, salve le deroghe previste dai commi successivi.

Anche in questo caso, GSP ha suggerito una lettura della norma che si è discostata da quella poi prevalsa in dottrina, pur trovando autorevoli conferme. Il ragionamento prende le mosse dal problema dell'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative a cui l'istituto del lavoro a progetto non era riuscito a porre un freno[23]. L'art. 2 adotta una tecnica legislativa chiaramente analoga a quella impiegata dall'art. 409, n. 3 c.p.c. ma che produce effetti opposti, vale a dire la riconduzione dei rapporti contraddistinti da continuità, natura personale della prestazione ed etero-organizzazione, all'alveo della subordinazione. Si tratta dunque di una norma che persegue una finalità antifraudolenta, vale a dire decongestionare il ricorso, spesso abusivo, alle collaborazioni coordinate e continuative normativizzando «una serie di indici sussidiari come il luogo e il tempo di lavoro già accolti dalla giurisprudenza per stabilire la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro»[24]. Secondo GSP, l'art. 2 non «modifica l'art. 2094 c.c. né tantomeno crea un sottotipo di lavoro autonomo»[25]. Corollario della tesi è considerare l'etero-organizzazione e il potere organizzativo come uno dei modi in cui può esprimersi il potere direttivo, senza da questo discostarsi; per contro, il potere organizzativo non va confuso con il coordinamento che può caratterizzare il lavoro autonomo continuativo in base all'art. 409, n. 3 c.p.c. (e che non può manifestarsi, secondo GSP, in un potere unilaterale).

Come noto, secondo una lettura risultata prevalente, l'art. 2 introdurrebbe invece la fattispecie del lavoro autonomo "etero-organizzato" a cui si applicherebbe la disciplina del lavoro subordinato in ragione della particolare condizione di debolezza del prestatore d'opera[26]. Una tesi che presenta diversi pregi ma anche

[23] G. SANTORO-PASSARELLI, *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, Cod. Proc. Civ.*, in *Arg. dir. lav.*, 2015, n. 6, I, p. 1133 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell'impresa in via di trasformazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2017, p. 771 ss.

[24] *Ibidem*, p. 774.

[25] *Ibidem*, p. 774.

[26] Tra i molti contributi v. A. PERULLI, *Oltre la subordinazione*, cit., p. 132 ss.; ID., *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2020, n. 410, p. 13-14; ID., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative, e subordinazione: come "orientarsi nel pensiero"*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, p. 267 ss.; F. SANTONI, *Autonomia e subordinazione nel riordino delle tipologie contrattuali del lavoro non dipendente*, in *Dir. merc. lav.*, 2016, n. 3, I, p. 504 ss.; P. TULLINI, *Economia digitale e lavoro non-standard*, in *Lab. & Law Issues*, 2016, n. 2; EAD., *Le*

alcuni difetti di fondo. In primo luogo, vi è il problema della coerenza interna di un sistema che sceglie di applicare "integralmente" la disciplina del lavoro subordinato al lavoro autonomo, ancorché debole; il secondo più rilevante difetto è quello di trovarsi pressoché "costretti" ad espungere l'etero-organizzazione e il potere organizzativo dalla nozione di subordinazione, al fine di renderla tratto distintivo di quella di lavoro autonomo[27]. Proprio questo era un risultato che GSP voleva – giustamente ad avviso di chi scrive – scongiurare anche per salvaguardare la giurisprudenza in materia di subordinazione attenuata che, da anni, considera potere direttivo e potere organizzativo come declinazioni del medesimo potere giuridico, che si adatta alla particolare natura della prestazione o del contesto imprenditoriale. Non mancano in dottrina autorevoli posizioni che, in sostanziale continuità con il pensiero di GSP, pur sulla base di argomenti non sempre coincidenti, ritengono che le collaborazioni organizzate dal committente siano riconducibili alla fattispecie della subordinazione classica[28].

La giurisprudenza, con la nota sentenza Cass. n. 1663/2020, si è guardata dal prendere una posizione netta sul punto ricorrendo all'elegante tesi della norma non «di fattispecie» ma «di disciplina»[29], al fine di sottolineare come il legislatore, con l'art. 2, si sarebbe posto in una prospettiva *rimediale* riconducendo i rapporti di collaborazione etero-organizzata all'area della subordinazione solo per l'effetto, senza incidere sulla fattispecie fondamentale. Questa ricostruzione, pur senza prendere una posizione chiara in favore dell'una o dell'altra tesi, ha il pregio, da un lato, di salvaguardare la coerenza tra fattispecie ed effetti; dall'altro lato, mette al riparo l'art. 2, co. 2, che elenca le ipotesi escluse dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, da eventuali problemi di legittimità costituzionale rispetto al principio di indisponibilità del tipo.

Va detto che GSP non si confronta con il problema del principio dell'indisponibilità del tipo, considerato da molti il principale ostacolo alla

collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutele applicabili?, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, n. 1; G. PROIA, *Le "collaborazioni organizzate" dal committente*, cit.; A. MARESCA, *Brevi cenni sulle collaborazioni eterorganizzate*, cit.; F. MARTELLONI, *La tutela del lavoro nel prisma dell'art. 35 Cost.*, cit.; S. CIUCCIOVINO, *Le "collaborazioni organizzate dal committente" nel confine tra autonomia e subordinazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, I, p. 321 ss. V. inoltre i lavori monografici di A. ZOPPOLI, *Prospettiva rimediale, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, p. 105 ss.; F. FERRARO, *Studio sulla collaborazione coordinata*, cit., p. 503 ss.; S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione*, cit., p. 143.

[27] Per un'efficace problematizzazione v. F. CARINCI, *La subordinazione rivisitata alla luce dell'ultima legislazione: dalla "subordinazione" alle "subordinazioni"?*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, p. 967.

[28] L. NOGLER, *La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell'«autorità del punto di vista giuridico»*, in *Arg. dir. lav.*, 2016, p. 47 ss. che parla di presunzione di subordinazione; E. GHERA, *Considerazioni sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Dir. merc. lav.*, 2021, p. 553; G. FERRARO, *Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, I, p. 349.

[29] La tesi venne formulata per primo da Riccardo Del Punta in occasione del convegno AGI del 2015 e poi ripresa in R. DEL PUNTA, *Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente* (nota a App. Torino n. 26/2019, cit.), in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, n. 2, II, p. 358.

riconduzione dei rapporti enunciati dall'art. 2 alla subordinazione non solo sul piano degli effetti, ma della fattispecie. Egli si confronta invece con altri ostacoli considerati veri "cortocircuiti" normativi che gli suggeriscono l'immagine del «*puzzle* di non facile ricomposizione»[30]. Il primo ostacolo è costituito a suo avviso dall'art. 47-*bis*, introdotto dalla l. n. 128 del 2019 e inserito nel capo V-*bis* rubricato *Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali*, che prevede alcune tutele di base (tra cui il diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai contratti collettivi nazionali) per i lavoratori che svolgono la propria attività a mezzo di piattaforme digitali. La norma parla espressamente di «lavoratori autonomi» che svolgono attività di consegna beni per conto altrui in ambito urbano a mezzo di piattaforme digitali intese come «i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». La definizione di piattaforme digitali, sostanzialmente incentrata sul potere unilaterale di determinazione del compenso e delle modalità di esecuzione della prestazione, contrasta con quella di lavoro autonomo coordinato che, per contro, presuppone l'assenza di poteri unilaterali in capo al committente e un coordinamento su base consensuale e bilaterale[31]; ne deriva che la norma confermerebbe la piena compatibilità tra poteri unilaterali e lavoro autonomo, tutto il contrario di quanto il legislatore si proponeva con l'art. 15, l. n. 81 del 2017.

Il secondo ostacolo è costituito dal lavoro agile (art. 18, l. n. 81 del 2017), per definizione subordinato, dove tuttavia le parti possono "concordare" le forme di esercizio del potere direttivo creando così un'area di sovrapposizione con l'art. 15, l. n. 81 del 2017. In effetti, la consensualità circa le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in forma agile e le forme di esercizio del potere direttivo si pone in contraddizione con quell'unilateralità che assurge a caratteristica fondamentale selettiva sia della subordinazione (art. 2094 c.c.) sia delle collaborazioni etero-organizzate dal committente che delimitano l'area di applicazione della disciplina del lavoro subordinato, finendo col sovrapporsi all'art. 15, l. n. 81 del 2017[32]. Le peculiari caratteristiche del lavoro agile hanno non a caso sollecitato tentativi teorico-

[30] G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell'impresa in via di trasformazione*, cit.

[31] V. anche G. SANTORO-PASSARELLI, *La subordinazione in trasformazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, p. 1125 ss. che parla di «cortocircuito».

[32] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione*, cit., p. 783 ss.; A. PERULLI, *Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, in *Working Paper CSLDE "Massimo D'Antona" – IT*, 2017, n. 341, p. 14.

ricostruttivi rivolti a vedere nello stesso una forma di lavoro autonomo o quantomeno una nuova subordinazione[33].

Sotto questo profilo, nei suoi ultimi scritti GSP ha aderito all'idea che la nuova disciplina sul lavoro agile offra spunti per ritenere che la subordinazione oggi si declini al plurale e che si possa parlare di subordinazione e di subordinazioni, parafrasando il titolo della celebre opera di Pugliatti «*La proprietà, le proprietà*»[34]. Una tesi prospettata negli ottanta[35] e più di recente riproposta in uno scritto di Franco Carinci[36], a cui GSP espressamente rinvia, e nella monografia di Giuseppe Ludovico[37].

Lo scritto *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali* costituisce una *summa* conclusiva degli studi di GSP sul tema del lavoro subordinato e autonomo in cui si percepisce il senso del suo crescente smarrimento, quasi angoscia, dinanzi all'erompere delle nuove tecnologie digitali e alla minaccia alla dignità umana che da esse deriva. Anche per questo egli sceglierà di organizzare il suo ultimo convegno presso l'Accademia dei Lincei, *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, su questo tema. Nel saggio del 2019, egli torna sulla crisi dalla subordinazione come fattispecie unitaria ma prende posizione anche sul dibattito della crisi della fattispecie e del binomio fattispecie effetti quale tecnica legislativa sviluppato per il diritto del lavoro soprattutto da Tiziano Treu[38]. Ripercorrendo la crisi della dicotomia subordinazione/autonomia, sempre meno in grado di rappresentare le forme di lavoro esistenti, GSP conclude con un'affermazione forte e per certi versi inedita rispetto al suo pensiero e alla sua impostazione: «[…] quando il caso non è perfettamente riconducibile alla fattispecie, come ormai si verifica per alcune forme di lavoro, bisogna avere riguardo più che alle norme del codice, che in questi casi risultano inadeguate ad individuare la disciplina applicabile, alle norme della Costituzione che non indicano fattispecie ma principi e valori. Gli unici punti fermi restano nel caso in esame i valori costituzionali che riguardano il lavoro e la persona del lavoratore»[39]. Citando un celebre scritto di Natalino Irti, GSP ricorda che d'altra parte «la crisi della fattispecie non è crisi della decisione»[40]. Poiché il diritto «sente

[33] Per tutti G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 120 ss. per il quale specialmente gli artt. 19 e 20 della l. n. 81 del 2017 avrebbero «portata così dirompente da scardinare il fondamento stesso del concetto di subordinazione».

[34] V. G. SANTORO-PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, p. 417 ss. qui p. 436.

[35] V. M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 328.

[36] F. CARINCI, *La subordinazione rivisitata alla luce dell'ultima legislazione: dalla "subordinazione" alle "subordinazioni"?*, cit., p. 961 ss.

[37] G. LUDOVICO, *Lavori agili e subordinazioni*, cit.

[38] T. TREU, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, in *Lavoro e dir.*, 2017, p. 367 ss.

[39] G. SANTORO-PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, cit., p. 437.

[40] N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 44.

orrore del vuoto»[41], quando ci si trova dinanzi ad un bisogno di tutela che non è stato rappresentato sul piano normativo, il giudice tenderà a spostare i criteri della decisione dalle leggi, che operano mediante fattispecie, alla Costituzione che enuncia principi[42] e, nel diritto del lavoro, guarderà all'art. 35[43].

Le riflessioni di GSP sono evidentemente sollecitate, oltre che da quelle di Irti, dalla recente opzione ricostruttiva di Adalberto Perulli[44] ulteriormente sviluppata insieme a Tiziano Treu[45], che prende le mosse dal necessario superamento, non semplice aggiornamento, della dicotomia in favore dell'adozione di «un sistema policentrico, in cui subordinazione e autonomia cessano di essere concetti radicalmente oppositivi, mentre il lavoro "*in tutte le sue forme e applicazioni*" (art. 35 Cost.) diventa l'oggetto *unitario* della disciplina lavoristica»[46].

Non è questa la sede per riflettere sulla questione se questa proposta interpretativa conduca ad un reale ed effettivo superamento della fattispecie[47]. Preme piuttosto rilevare come sino all'ultimo GSP abbia vissuto da attore protagonista il dibattito in questa materia senza mai spegnere la propria curiosità. In uno dei suoi ultimi scritti egli torna sulla questione della tutela del lavoro autonomo "debole" affermando con nettezza che non è utile affidarsi a criteri selettivi quali il potere di coordinamento o di organizzazione, troppo indistinguibili dal potere direttivo per non alimentare abusi[48]. Una tutela effettiva del lavoro autonomo debole, che non incentivi al contempo la fuga dalla subordinazione e il falso lavoro autonomo, può essere più efficacemente costruita intorno al concetto di dipendenza economica. Rilievo che non solo condivido ma che chiude il cerchio rispetto alla monografia del 1979 in cui GSP negava che con le collaborazioni coordinate e continuative il legislatore avesse inteso attribuire al committente un potere sul prestatore d'opera ma solo dare rilievo alla condizione di debolezza o dipendenza economica che si manifesta anche nel lavoro autonomo e non più solo subordinato.

[41] *Ibidem*, p. 44.
[42] *Ibidem*, p. 41.
[43] G. SANTORO-PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, cit., p. 437-438.
[44] V. A. PERULLI, *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, cit.
[45] V. A. PERULLI, T. TREU, *"In tutte le sue forme e applicazioni"*, cit.
[46] Così A. PERULLI, *Oltre la subordinazione*, cit., p. 2.
[47] Per una lettura critica v. specialmente A. ZOPPOLI, *Prospettiva rimediale, fattispecie e sistema nel diritto del lavoro*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, spec. p. 85 ss.; S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione*, cit., spec. p. 24-25 nonché la pungente analisi di L. NOGLER, *Sulle distorsioni giuslavoristiche della prospettiva rimediale*, in *Dir. lav. merc.*, 2024, p. 63 e spec. p. 82 ss.
[48] G. SANTORO-PASSARELLI, *La subordinazione in trasformazione*, cit., p. 1133 ss.

IL LASCITO SCIENTIFICO DI PINO SANTORO-PASSARELLI SULL'AUTONOMIA COLLETTIVA*

Vincenzo Bavaro
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Bari Aldo Moro

Abstract [It]: Il contributo ripercorre la vastissima produzione scientifica di Giuseppe Santoro-Passarelli, la quale ha toccato un amplissimo numero di ambiti tematici del Diritto del Lavoro. In particolare, una parte rilevante di questa produzione scientifica è stata dedicata al diritto dei rapporti collettivi di lavoro. Si evidenzia, inoltre, come la sua produzione scientifica testimoni un approccio "materiale" al diritto del lavoro (e in specie al diritto sindacale).

Abstract [En]: *This contribution traces the vast scholarly production of Giuseppe Santoro-Passarelli, which has touched a very wide range of thematic areas of labour law. In particular, a significant part of this scientific production has been devoted to the law of collective labour relations. It should also be noted that his scientific production bears witness to a 'material' approach to labour law (and in particular to trade union law).*

SOMMARIO: 1. Il diritto dei rapporti collettivi di lavoro. – **2.** L'autonomia collettiva. – **3.** *Segue.* La funzione derogatoria della contrattazione collettiva e sulla rappresentatività. – **4.** *Segue.* La derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale. – **5.** Conclusioni.

1. Il diritto dei rapporti collettivi di lavoro.

La produzione scientifica di Pino Santoro-Passarelli (da ora PSP) è vastissima e ha toccato un amplissimo numero di ambiti tematici del Diritto del Lavoro. Una parte rilevante di questa produzione scientifica è stata dedicata al diritto dei rapporti collettivi di lavoro (quello che normalmente usiamo definire "diritto sindacale") su cui mi soffermerò in questa occasione per rendere omaggio a uno studioso che – vale la pena dichiararlo subito – è uno dei più autorevoli rappresentanti di una Scuola di pensiero che caratterizzata non tanto (o quantomeno, non soltanto) da un profilo politico-culturale quanto (o soprattutto) da un approccio epistemologico attento allo studio del diritto del lavoro tenendo sempre accostato la «forma» del diritto e la «realtà» del lavoro (come mirabilmente fu intitolata l'opera che raccoglie tutti i suoi studi).

Infatti, nel suo percorso scientifico di analisi del Diritto dei rapporti collettivi di lavoro, PSP ha progressivamente sviluppato un approccio interpretativo del dato normativo che ha sempre tenuto in considerazione il contesto sociale di riferimento di quel dato normativo. D'altronde, è proprio con riferimento al Diritto che regola i rapporti collettivi di lavoro (chiamiamolo proprio 'Diritto delle Relazioni Industriali') che la produzione scientifica di PSP ha sempre mostrato questo metodo di analisi: non certo per fare – mi si lasci dire – sociologia del lavoro, ma per concettualizzare la dogmatica normativa a partire dai 'fatti' perché – è bene tenerlo sempre a mente - 'fattispecie normativa', secondo l'etimologia, è 'immagine' di un 'fatto' posto a fondamento di una regola giuridica; la fattispecie normativa in materia di rapporti collettivi di lavoro è un peculiare 'fatto sociale' che possiamo chiamare, col linguaggio contemporaneo, 'relazioni industriali'.

L'interesse di PSP per il Diritto delle Relazioni Industriali è andato crescendo parallelamente all'inizio di quel lungo periodo storico che stiamo vivendo tutt'oggi in cui l'ordinamento giuridico italiano dei rapporti collettivi di lavoro ha cominciato a trasformarsi contemporaneamente all'inizio di una crisi e trasformazione dell'assetto socioeconomico su cui si era edificato il sistema di relazioni industriali post-repubblicano[1]. Negli anni '90 cominciano a manifestarsi segnali di crisi specifici per il sistema di relazioni industriali quali, per esempio, sugli indici di rappresentatività sindacale (pensiamo alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 30/90) con effetti sul sistema di contrattazione collettiva (pensiamo alla introduzione legislativa del requisito della necessità di 'comparare' la maggiore rappresentatività sindacale per meglio precisare a quali contratti collettivi la legge devolve alcune funzioni normative)[2].

2. L'autonomia collettiva.

Ma procediamo con ordine.

PSP comincia la sua carriera di studioso – agli inizi degli anni '70 - nel pieno di una fase di evoluzione dottrinale per la quale l'autonomia collettiva è la chiave di volta di tutto il diritto del lavoro in quanto espressione della combinazione fra diritto privato statuale e ordinamento intersindacale. Egli si colloca in totale sintonia con l'elaborazione teorica di Francesco Santoro-Passarelli, per un verso, e di Gino Giugni,

[1*] Questo contributo riproduce integralmente la relazione tenuta al convegno tenutosi a Roma, il 22 gennaio 2025, organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, in memoria del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli.

Cfr. per tutti R. DE LUCA TAMAJO, *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza* e G. FERRARO, *Gli anni '80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht*, entrambi in P. ICHINO (a cura di) *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Giuffrè, Milano, 2008, rispettivamente p. 79 ss. e p. 163 ss.

[2] Tema che impegna tuttora la dottrina giuslavorista, come testimoniato nella recente monografia di F. DI NOIA, *Rappresentatività e contratto collettivo. Libertà, pluralismo ed esigenze regolative*, Giappichelli, Torino, 2022.

per altro verso. Secondo PSP, l'elaborazione teorico-dottrinale di questi due Maestri del giuslavorismo italiano ha permesso di dare una struttura teorica e una funzione dogmatica alla vecchia formula descrittiva del contratto collettivo elaborata da Francesco Carnelutti, secondo cui si tratta di un atto avente «il corpo del contratto e l'anima della legge».

Ebbene, sin dai suoi primi studi traspare una certa propensione di PSP a interpretare le norme costituzionali, a cominciare dall'art. 39 della Costituzione, correlando il rigore della forma alla sostanzialità del contenuto; in particolare, mettere insieme il rigore della forma del diritto privato con la dinamica sociale dell'ordinamento intersindacale. In tal senso, vorrei richiamare uno dei suoi primi saggi, pubblicato nel 1976, intitolato *Sulla libertà sindacale dell'imprenditore*[3], nel quale Egli ha sostenuto che la libertà di autorganizzazione degli imprenditori non dovesse essere ricondotta all'art. 39 della Costituzione perché – mi si perdoni l'eccesso di sintesi - la libertà di organizzazione sindacale è quella dei lavoratori e non delle imprese le quali, piuttosto, possono esercitare la loro attività di autotutela collettiva esercitando la libertà di associazione sancita nell'art. 18 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 41, proprio in quanto espressione del libero esercizio della iniziativa economica.

È vero che questa tesi risulta minoritaria in dottrina[4]; però, in questa minoranza c'è anche – com'è noto - Gino Giugni per il quale l'interpretazione proposta da PSP «supera la piatta concezione simmetrica tramandata … dall'ordinamento corporativo» in quanto «appare in effetti come la più rispondente al dato storico e costituzionale»[5]. Ovviamente, PSP non nega la libertà di organizzazione delle imprese; nondimeno, Egli ritiene che la libertà di organizzazione sindacale è una peculiarità 'storico-sociale' la cui migliore testimonianza possiamo ritrovarla nel significato dell'aggettivo «sindacale». In questo senso, l'art. 39, 1° comma, Cost. riconosce la effettiva soggettività sociale riconoscibile al sindacato nelle relazioni industriali e quindi, di conseguenza, riconosce la peculiare funzione politica e sociale assolta dal sindacato dei lavoratori nel processo costituente della Repubblica italiana. In fin dei conti, il *quid pluris* del sindacato rispetto alle altre forme di associazione e organizzazione collettiva che la Costituzione riconosce esplicitamente è niente altro che il medesimo riconoscimento che la stessa Costituzione attribuisce al Lavoro come

[3] G. SANTORO-PASSARELLI, *Sulla libertà sindacale dell'imprenditore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, p. 170 ss.

[4] Cfr. la ricostruzione del dibattito in V. PAPA, *L'attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione*, Giappichelli, Torino, 2017, in particolare pp. 13 ss.

[5] G. GIUGNI, *Diritto sindacale*, Cacucci, Bari, 1991, p. 66. Ma vedi già G. GIUGNI, *Commento all'art. 39*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, p. 265 ss.

fondamento della Repubblica democratica, sebbene il Sindacato ne sia la forma collettiva.

Quindi, l'interpretazione proposta sulla peculiare funzione della libertà sindacale ex art. 39 Cost., il significato normativo di "sindacale" si costituisce a partire dalla funzione storico-sociale di quella norma. Questo approccio ha una valenza epistemologica in quanto istituisce "formalmente" il diritto alla libertà dell'organizzazione sindacale in correlazione con la materialità del "fatto sociale" che si vuole riconoscere e sostenere: il sindacato dei lavoratori.

3. *Segue*. La funzione derogatoria della contrattazione collettiva e sulla rappresentatività.

Questo approccio interpretativo emerge in termini ancor più consapevoli nella produzione scientifica dell'ultimo quindicennio di PSP.

In un saggio pubblicato nel 2021[6] Egli individua 5 chiavi di lettura per descrivere criticamente il diritto del lavoro contemporaneo: 1) il ridimensionamento della normativa inderogabile, 2) la crisi della fattispecie lavoro subordinato, 3) l'indisponibilità dei diritti costituzionali della persona che lavora, 4) la funzione derogatoria della contrattazione collettiva e 5) la trasformazione del concetto di rappresentatività sindacale.

Ai fini della ricostruzione del contributo di PSP sul tema dell'autonomia collettiva, richiamo l'attenzione sulla funzione derogatoria della contrattazione collettiva e sulla rappresentatività.

Chiediamoci il perché Egli ritiene di individuare questi due aspetti fra i cinque caratteri emblematici del diritto del lavoro contemporaneo. A mio parere la risposta va ricercata nella struttura che ha avuto il diritto del lavoro nell'ultimo quarantennio – quello che possiamo definire "neoliberista" - caratterizzato dalla progressiva decentralizzazione e conseguente frammentazione dell'apparato regolativo generale. Non a caso, la prima chiave di lettura da lui proposta (la numero 1) è proprio il ridimensionamento della norma inderogabile, cioè della norma di legge, generale, universale, astratta. Parafrasando una efficace definizione del neoliberismo che ne dette il filosofo francese Pierre Bordieau (l'essenza del liberismo è la distruzione del collettivo), possiamo dire che l'essenza del diritto del lavoro contemporaneo neoliberista è la progressiva frammentazione del collettivo-generale.

Nel nostro e contemporaneo sistema giuridico del lavoro non possiamo dire che questo fenomeno sia ascrivibile alla possibilità di effettuare deroghe al livello di contratto individuale; possiamo dire, però certamente, che la norma di legge generale

[6] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquant'anni dallo Statuto dei lavoratori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 1 ss. (pubblicato anche in G. SANTORO-PASSARELLI, *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, t. IV, Giappichelli, Torino, 2022, p. 353 ss.)

è derogabile dalla contrattazione collettiva così come lo stesso sistema di contrattazione collettiva prevede forme di derogabilità nel rapporto fra i diversi livelli di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva in deroga è ormai un connotato destrutturante del sistema giuridico del lavoro coincidente col profondo cambiamento delle condizioni materiali del sistema di relazioni industriali: come accennato all'inizio, ci basta solo rammentare che l'avvio, dalla metà degli anni '80, di un ciclo storico di legislazione per cui il diritto statuale del lavoro si apre alla derogabilità peggiorativa tramite contrattazione collettiva è coinciso con il lento e progressivo processo di crisi della rappresentatività degli attori del sistema di relazioni industriali. Peraltro, uso volutamente la parola "attori" perché questa crisi non riguarda soltanto il sindacato dei lavoratori ma anche – e forse oggi soprattutto la rappresentanza associativa delle imprese.

Le ragioni storiche che hanno portato a questa situazione non possiamo trattarle *ex professo* in questa occasione. Comunque, in breve, si tratta di tre fenomeni distinti, che sono pur sempre facce di uno stesso poliedro: da una parte, la derogabilità della norma legale generale da parte della contrattazione collettiva; dall'altra, la derogabilità all'interno dello stesso sistema contrattuale, cioè la derogabilità dei contratti nazionali da parte di quelli decentrati; da un'altra parte ancora, in trasversale, la frammentazione della rappresentanza e, di conseguenza, del sistema di contrattazione collettiva.

Ebbene: PSP, in diversi saggi dell'ultimo decennio, ha evidenziato qual è il vero pericolo: «la sempre più estesa facoltà di deroga del contratto nazionale da parte di quello aziendale nel nome della lotta all'uniformità "oppressiva" della normativa inderogabile del contratto nazionale rischia di compromettere, di fatto, la funzione solidaristica che il contratto nazionale tradizionalmente assume»[7]. Egli ha mostrato piena preoccupazione per la messa in discussione della funzione solidaristica del contratto collettivo nazionale. Ecco perché si è dedicato all'analisi della contrattazione in deroga, sia per com'è stata regolata dall'ordinamento intersindacale maggioritario con gli accordi quadro del 2009 e del 2011, sia, parallelamente, dall'ordinamento giuridico statuale con il famoso (o famigerato) art. 8 del d. l. n. 138/2011.

Certo è che, in un altro saggio del 2021[8] PSP ha dichiarato che il 2011 è stata la «data [che] segna un cambio di paradigma perché la norma inderogabile cede progressivamente spazio, a causa della globalizzazione dell'economia, a normative che privilegiano le esigenze delle imprese…». Egli guarda con timore

[7] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al codice, nel codice civile del 1942 e nella disciplina successiva*, in *Realtà e forma del diritto del lavoro*, cit., p. 40

[8] G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavori, dignità e tutele dallo Statuto dei lavoratori ai giorni nostri*, in *Moneta e credito*, numero speciale, vol. 74, 2021 (qui citato da *Realtà e forma del diritto del lavoro*, cit., p. 111)

all'aziendalizzazione dell'ordine giuridico del lavoro, cioè all'assunzione della razionalità microeconomica dell'Impresa come paradigma dell'ordine giuridico in quanto il Soggetto concorrente nel mercato unico.

Beninteso: l'ordinamento intersindacale si è sempre fatto carico delle esigenze di adattamento e specializzazione organizzativa delle aziende; prova ne è la diffusa tecnica dei rinvii normativi ai contratti collettivi decentrati effettuati dai contratti nazionali. Questa tecnica di rinvio, però, la chiamiamo "delega" normativa, cioè delegare la fonte di livello inferiore a esercitare il potere di regolazione di una materia in mancanza della regolazione da parte del livello superiore. In questa tecnica, allora, è la fonte di livello superiore a consentire alla fonte di livello inferiore di adattare la disciplina normativa al contesto particolare.

Invece, "derogare" significa non applicare una disposizione normativa già dettata dalla fonte superiore per applicarne un'altra; come ha scritto Natalino Irti in *L'età della decodificazione*, la tecnica della deroga crea una «*relazione sottrattiva* tra due norme»[9]. È proprio questa "sottrazione" di diritti e protezione già posti dalla norma comune generale, se non è governata, corrode la solidarietà in favore della concorrenza; una concorrenza al ribasso.

4. *Segue. La derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale.*

Proprio per questa ragione, a mio parere, PSP ha concentrato la sua attenzione critica sulla derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale. Egli non sembra sottoporre alla medesima critica la legislazione che permette che la norma di legge possa essere derogata dai contratti collettivi purché – ecco il punto – si tratti di contratti collettivi nazionali di categoria a cui Egli riconosce una efficacia sostanzialmente "generalizzata", cioè una efficacia direttamente derivante non da un obbligo di applicazione ma da un onere necessario a godere dei benefici posti dalla legge; deroga che perciò non solleva dubbi di legittimità costituzionale perché si tratta – come scrive in un saggio del 2009 - di «autonomia collettiva funzionalizzata» dalla legge[10].

Nondimeno, proprio l'attenzione che PSP rivolge alla realtà sociale per meglio comprendere e configurare l'ordine giuridico gli permette di prendere atto che nel sistema di relazioni industriali italiano si è in presenza di una inedita fase, che ha avuto come origine emblematica il conflitto Fiat-Fiom, risalente proprio alla fine degli anni '10 del 2000, inducendolo a sottolineare – in un saggio pubblicato nel 2010 e poi ribadito anche in successive pubblicazioni - che le norme di legge che rinviano

[9] N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, ed. 1989, p. 56

[10] G. SANTORO-PASSARELLI, *I corsi, i ricorsi e i discorsi sul contratto collettivo di diritto comune*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, p. 974

competenze normative alla contrattazione collettiva (finanche in funzione derogatoria), presuppongono una unità di azione sindacale come «sistema di fatto» perché «la rottura dell'unità di azione sindacale metterebbe in discussione la tenuta del sistema sindacale di fatto»[11].

Siamo posti, così, dinanzi a due specifici problemi.

Innanzitutto, la devoluzione di funzioni normative dalla legge al contratto collettivo nazionale implica già un decentramento della fonte normativa; infatti, l'interesse pubblico generale della legge, nelle materie devolute, si trasforma in interesse privato collettivo, riferito a un determinato «ambito» di applicazione (il settore), differenziando i trattamenti economici e normativi. Si tratta di un fenomeno intrinseco alla contrattazione collettiva ma – ecco il problema – la differenza di trattamento è tanto più segmentata quanto più l'«ambito di riferimento» definito dal contratto nazionale risulta essere frammentato (vorrei ricordare che, attualmente, le federazioni aderenti alle confederazioni più rappresentative - Cgil, Cisl e Uil - sono firmatari di circa 200 contratti collettivi nazionali di categoria).

Ma il secondo problema è quello più grave perché la frammentazione del complessivo sistema della rappresentanza sindacale e imprenditoriale sta producendo una pluralità di contratti collettivi nazionali in concorrenza fra loro perché insistono su medesimi ambiti di riferimento: questo è la vera origine del *dumping* contrattuale. È noto che negli ultimi 10-15 anni vi è stato un abnorme aumento del numero di contratti collettivi nazionali sottoscritti da una variegata platea di sindacati e associazioni d'impresa. Contratti collettivi siglati da organizzazioni sindacali e datoriali dotate di un modesto grado di rappresentatività e – almeno per quel che si desume dalle dichiarazioni previdenziali – poco applicati. Non staremo qui discutere della efficacia e validità di questi dati relativi all'applicazione della vasta gamma di contratti nazionali rinviando ad altri e specifici studi[12]. Qui mi preme solo ricordare che l'intera platea dei contratti nazionali che insistono su medesimi ambiti di applicazione prevedono trattamenti economici e normativi diversi fra loro, e certamente diversi rispetto a quelli dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni "comparativamente più rappresentative".

Ebbene, proprio osservando questo nuovo fenomeno nel sistema di relazioni industriali italiano, PSP riconosce l'inadeguatezza della dottrina consolidatasi in un lungo tempo tant'è che per Lui «diventa urgente un intervento legislativo» per misurare la effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali[13].

[11] G. SANTORO-PASSARELLI, *Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso individuale e clausola di rinvio*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, p. 499.

[12] G. CALVELLINI-A. LOFFREDO, *Salari e copertura della contrattazione collettiva: dietro le apparenze molti dubbi*, in *Riv. giur. lav.*, 2023, I, p. 577 ss.

[13] G. SANTORO-PASSARELLI, *Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al codice*, cit., p. 35; ma v. anche G. SANTORO-PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto*

A dire il vero PSP aveva già sollevato dubbi sugli indici di rappresentatività necessari per costituire rappresentanze sindacali aziendali per come risultavano all'esito delle interpretazioni fornite dalla Corte costituzionale[14]. Vero è che questi indici sollevano ancora dubbi e perplessità se, ancora oggi, abbiamo ancora una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Modena, con ordinanza del 14 ottobre 2024. Tuttavia, a me pare che, per PSP, l'esigenza di un intervento legislativo rilevasse prima di tutto per identificare a quali attori del sistema di relazioni industriali si debbano devolvere funzioni normative; tanto più se si tratta di funzioni derogatorie, aggiungerei io. Come si può notare, anche in questo caso appare evidente l'apertura cognitiva di PSP alle relazioni industriali nella critica-analitica del diritto sindacale.

5. Conclusioni.

È da questo approccio epistemologico adottato da PSP che ho cominciato questo omaggio e a questo vorrei tornare in conclusione. Che la sua produzione scientifica testimoni un approccio "materiale" al diritto del lavoro (e in specie al diritto sindacale), è stato evidenziato anche in un'altra recente commemorazione da Lorenzo Zoppoli, secondo il quale «negli studi di Pino sul fenomeno sindacale il richiamo alla realtà è immancabile» nel senso che – scrive ancora Zoppoli - «il metodo è una costruzione giuridica che assume la categoria interpretativa essenzialmente dalla prassi politico-sindacale»[15].

Questo è tanto vero che, nel suo saggio del 2015 su *Autonomia privata individuale e collettiva e norma inderogabile* Egli l'ha esplicitato: ha premesso all'analisi giuridico-formale l'analisi del contesto socioeconomico non solo per "spiegare" il mutato contesto dell'ordine giuridico ma anche per "prescrivere" quella che Egli riteneva essere l'interpretazione più adeguata. Scrive: «in realtà, quando il giudice del lavoro è chiamato a pronunciare la norma di diritto, la sua attività interpretativa non è certamente immune da giudizi di valore o più in generale da valutazioni soggettive che tengono conto non solo degli enunciati normativi, ma del contesto socio-economico e culturale nel quale la norma, pur rimanendo immutata, si trova ad operare»[16].

---

del lavoro, in *Realtà e forma del diritto del lavoro*, cit., p. 96 (già pubblicato in *Dir. rel. ind.*, 2019, p. 417 ss.).

[14] Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Sulla rappresentatività sindacale in trasformazione dallo Statuto ai giorni nostri*, in M. RUSCIANO-L. GAETA-L. ZOPPOLI (a cura di) *Mezzo secolo dallo statuto dei lavoratori*, *Quaderni DLM*, 2020, p. 259 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Statuto dei lavoratori e autonomia collettiva: dall'autunno caldo al Covid-19*, in *Quad. rass. sind.*, 2020, n. 3-4 (entrambi pubblicati anche in *Realtà a forma del diritto del lavoro*, cit., rispettivamente a p. 323 ss. e p. 331 ss.

[15] L. ZOPPOLI, *Pino Santoro e il "sistema" del diritto sindacale italiano: alla ricerca di (nuovi) baricentro e (nuove?) funzioni*, in *AmibienteDiritto.it*, 2023, fascicolo 4.

[16] G. SANTORO-PASSARELLI, *Autonomia privata individuale e collettiva e norma inderogabile*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, I, p. 67.

Più di recente, PSP l'ha ribadito con maggiore chiarezza e consapevolezza. Nel saggio del 2021 che ho richiamato in precedenza, nell'omaggiare le dottrine di Francesco Santoro-Passarelli e di Gino Giugni, scrive che per Francesco Santoro-Passarelli il «diritto scritto» «è il canale privilegiato dell'ordinamento, ma non è il solo canale. La massima *ubi societas ibi ius* non significa soltanto che la società non può fare a meno del diritto, ma significa che la società civile produce diritto e che il fatto sorretto dal consenso fa legge anche indipendentemente dalla consuetudine»[17].

Occorre prendere sul serio queste parole di PSP, certamente più di quanto si usa fare in dottrina. La razionalità materiale della prassi sociale costitutiva della razionalità giuridica corrisponde alla «coscienza riflessiva dell'influsso esercitato sull'interprete dalla *realtà sociale*, col suo peculiare divenire storico e le sue tradizioni, che la norma è destinata a regolare… Ne consegue che il senso di un testo può mutare non solo diacronicamente, in via di interpretazione evolutiva determinata dalle trasformazioni sociali e dalla storicità del nostro modo di intendere i valori»[18]. Queste parole, d'ispirazione materialista, sono di Luigi Mengoni e ci dicono che la «coscienza riflessiva» può rispondere a un valore oppure a un altro, talvolta anche confliggenti, ma sempre sulla base di una gerarchia che deriva dalle variabili condizioni materiali della realtà sociale. Si tratta solo di riconoscere la materialità del diritto (e certamente del diritto del lavoro)[19].

Una materialità del diritto del lavoro che accomuna – almeno nella lettura che ne ha fatto PSP - Francesco Santoro-Passarelli a Gino Giugni; infatti Egli scrive: «se è vero che il diritto del lavoro nel corso di questi decenni è stato uno dei laboratori più attivi che ha consentito di verificare il punto più delicato dei rapporti tra diritto formale e diritto materiale e cioè come quest'ultimo [cioè, il diritto materiale] si innesti nell'ordinamento giuridico formale attraverso le cerniere della libertà dell'organizzazione sindacale e dell'effettività dell'attività sindacale, deve riconoscersi che la dottrina dell'ordinamento intersindacale può considerarsi la teorizzazione ancora non superata di questo innesto»[20].

Ebbene: PSP è stato uno dei più raffinati eredi di questa insuperata dottrina lasciando in eredità – a sua volta – un patrimonio aggiornato di quella tanto autorevole quanto dimenticata lezione epistemologica sulla materialità del diritto del lavoro. Tocca a noi raccogliere, custodire e coltivare questa eredità.

---

[17] G. SANTORO-PASSARELLI, *L'autonomia collettiva: da Francesco Santoro-Passarelli a Gino Giugni*, in *Dir. lav. mer.*, 2021, p. 689 (pubblicato anche in G. SANTORO-PASSARELLI, *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, t. IV, Giappichelli, Torino, 2022, p. 353 ss.).

[18] L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 22-23.

[19] Mi permetto di rinviare al mio recente scritto *Sulla materialità del diritto del lavoro (Note epistemologiche sui valori)*, in *Questioni giustizia*,12 dicembre 2024 (anche in P. ALBI (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'era delle transizioni*, Pacini Editore, Pisa, p. 173 ss.)

[20] G. SANTORO-PASSARELLI, *L'autonomia collettiva: da Francesco Santoro-Passarelli a Gino Giugni*, cit., p. 692.

AMBIENTEDIRITTO EDITORE

Copyright AD - **AMBIENTEDIRITTO EDITORE** - (Prefisso Editore ISBN 978-88-3360) - Editore: Fulvio Conti Guglia - C.F.: CNTFLV64H26L308W - P.IVA 02601280833 - Cod. Un. 66OZKW1 - Via Filangieri, 19 - 98078 Tortorici ME - (C.C. REA): 182841 - Mob. +39 3383702058 - *info (at)ambientediritto.it*.

Rivista Giuridica **AMBIENTEDIRITTO.IT** - ISSN 1974-9562 - (BarCode 9 771974 956204) è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - (Classe A) - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. www.ambientediritto.it. - Catalogo (CINECA) - Codice rivista: E197807 - (Codice DoGi:) 9080 - Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici ((ACNP)) Codice rivista PT03461393 - Catalogo Nazionale Periodici ((CNP)) Codice Dewey 344.04 - Catalogo internazionale (ROAD), patrocinato dall'UNESCO. *rivista (at)ambientediritto.it*.